

## TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1857

PRESIDENZA DEL GENERALE QUAGLIA DECANO D'ETÀ.

**SOMMARIO.** *Continua la verificaione dei poteri — Convalidamento delle elezioni di Annecy, di Sarzana e di Barge — Relazione sull'elezione di Salussola — Questione sull'interpretazione di schede — Proposizione sospensiva del deputato Della Motta — Parlano i deputati Michelini relatore, Rattazzi, Cavour G., Depretis, Biancheri, Genina, Pescatore, Cadorna e Menabrea — La sospensione è deliberata — Convalidamento di parecchie altre elezioni — Elezione del collegio di Tiesi — Questione sull'eleggibilità di un giudice in aspettativa — Si oppongono all'elezione i deputati Mellana e Pescatore, e prendono a propugnarla i deputati Mazza relatore, Cavour Camillo, presidente del Consiglio, Miglietti, Galvagno, Bizio, Montagnini e Valerio — L'elezione è convalidata.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

**LEARDI**, segretario iunior, dà lettura del processo verbale il quale viene approvato.

### SEGUITO DELLA VERIFICAIONE DEI POTERI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della verificaione dei poteri.

Il deputato Verasis ha la parola per riferire sopra l'elezione fatta dal collegio di Annecy, che era stata sospesa.

**VERASIS**, relatore del VII ufficio. Pregherei la Camera a volermi dire se debbo nuovamente fare il rapporto sull'elezione, oppure se debbo soltanto citare le cifre.

*Voci.* Il rapporto.

**VERASIS**, relatore. Collegio di Annecy. — Il collegio di Annecy si compone di due sezioni:

Nella prima fu fatto regolare appello nominale dei 332 elettori iscritti nella lista della sezione; 223 furono quelli che si presentarono alla votazione, lo scrutinio della quale diede il seguente risultato: il signor Guillet Alessandro ebbe 114 voti; il signor conte di Cavour, ministro, 100; il signor Germain Felice, 1; inoltre furono annullate schede n° 8: totale 223. Sette dei bollettini annullati furono trovati mancanti di sufficiente indicazione, e l'ottavo era scritto su carta semplice. Questi si trovano uniti al verbale.

Terminato lo spoglio delle schede, un elettore protestò contro il risultato della votazione, osservando che sul registro matricolare si trovavano iscritti 334 elettori, mentre sulla lista affissa nella sala delle elezioni era solo di 332 il loro numero.

Venne tosto riconosciuta dall'ufficio questa differenza motivata da un'omissione per parte del copista, il quale dimenticò d'inscrivere sulla lista affissa il nome di due elettori iscritti sulle liste elettorali della città di Annecy, i quali si presentarono alla votazione muniti dei rispettivi certificati d'iscrizione. Constatò inoltre l'ufficio esservi cinque elettori defunti fra quelli iscritti, per cui il vero numero attuale degli elettori componenti la prima sezione è solo di 329 a vece di 334.

Nella seconda sezione si fece pure l'appello dei 306 elettori iscritti; ma soli 138 si presentarono alla votazione, lo scrutinio della quale diede: al signor Guillet Alessandro 100 voti; al signor conte di Cavour, ministro, 26; al signor conte di Menthon, 1; per mancanza di sufficiente indicazione se ne annullarono 11: totale 138.

I bollettini annullati sono uniti al secondo verbale della seconda sezione.

Riuniti i voti dati nelle due sezioni, il signor Guillet Alessandro ebbe 214 voti; il signor conte di Cavour, ministro, 126; il signor Germain Felice, 1; il signor conte di Menthon, 1; schede dichiarate nulle nelle due sezioni, 19: totale 361.

Avendo adunque il signor Guillet Alessandro, presidente del tribunale provinciale d'Annecy, ottenuto una quantità di voti maggiore della metà del numero dei votanti e maggiore parimente di un terzo del numero degli elettori iscritti nelle liste di quel collegio (qui deggio osservare essere pure successo a me come al copista d'Annecy, cioè aver io ommesso un *non*, e questo motivò l'osservazione dell'onorevole Pescatore; ora dunque io qui riconosco l'involontaria dimenticanza e dirò che vi fu il numero degli elettori iscritti, essendo compresi nei 640 iscritti i cinque defunti), *non* facendo deduzione dei cinque defunti, venne proclamato deputato del collegio d'Annecy.

Due elettori si presentarono prima che fosse chiuso il verbale per protestare contro l'annullazione di una scheda, la quale portava il nome di *Gille Alexandre ex-député*, e che, a parer loro, spiegava assai chiaramente essersi inteso votare per il signor Guillet Alessandro. A ciò rispose l'ufficio, dichiarando aver i suoi membri decisa la quistione, non ostando verun reclamo prima che fossero arsi i bollettini, per cui solo giudicava doversi notare, per pura regolarità, l'anzidetta protesta, e così venne chiusa la redazione del verbale sottoscritto dai membri componenti l'ufficio della prima sezione, mancando solo il segretario, che dovette assentarsi prima che fosse terminata la seduta.

Essendosi in tutto proceduto regolarmente, a termine della legge elettorale 17 marzo 1848, ed avendo l'ufficio della prima sezione data ampia spiegazione della piccola differenza insorta riguardo ai due elettori omessi ed ai cinque defunti, come del pari non trovandosi alcuna formale protesta sottoscritta che vada unita ai quattro verbali, chiusi senza contestazione; e così facendo supporre essersi i tre elettori della prima sezione limitati a momentanee proteste verbali, sembra pienamente regolare la nomina del signor Guillet Alessandro a deputato del collegio d'Ancey. Ho dunque l'onore a nome del VII ufficio di riproporne la convalidazione.

(È approvata.)

**CROSA, relatore del VII ufficio.** Collegio di Sarzana. — Questo collegio è composto di 596 elettori, di cui 373 appartengono alla sezione principale di Sarzana, 223 alla sezione di Lerici. Votarono nella prima sezione 295 elettori, nella seconda 173: totale 468.

Nella prima sezione 228 voti furono per il signor conte Francesco Cattaneo; nella seconda, per lo stesso, 97: totale 325.

Il signor conte Angelo Debenedetti conseguì, nella prima sezione, 61 voti; nella seconda, 69: totale 130. 14 schede furono dichiarate disperse o nulle. Furono uniti ai verbali quattro bollettini, dei quali tre portano la semplice indicazione di conte Debenedetti ed una Francesco Cattaneo.

L'ufficio elettorale riconobbe che a chiunque dei due candidati fossero stati attribuiti detti bollettini, non avrebbero in verun modo potuto influire sul risultato della votazione, e quindi ha proclamato a deputato il conte Cattaneo Francesco.

Tuttavia l'ufficio VII mi diede incarico di farvi notare una circostanza, la quale risulta dal verbale della sezione principale di Sarzana. In questo verbale è detto che si sono riscontrati 295 bollettini, quandochè dalle contronotazioni fatte dal segretario e da uno degli scrutatori risultano difatti 294.

Di questa differenza però ne ha dato convincente ragione lo stesso verbale, essendo stato in esso dimostrato come un elettore che aveva votato e che era stato riconosciuto dal presidente e da uno scrutatore, non sarebbe stato parafrato all'epoca della votazione.

L'ufficio, considerando che il conte Cattaneo avrebbe riportato un numero di gran lunga maggiore di voti

del suo competitore, e che un solo sarebbe stato il voto apparentemente contrastato, e che alcuni membri dell'ufficio di Sarzana avevano deposto che un elettore difatti avrebbe realmente deposta la sua scheda nell'urna senza che il suo nome sia stato parafrato, l'ufficio VII, convinto delle date spiegazioni risultanti dal verbale stesso, ve ne propone per mezzo mio la convalidazione.

Collegio di Barge. — Elettori iscritti nella sezione di Barge 253, in quella di Moretta 207: totale 460.

Votanti nella prima sezione 183 elettori, nella seconda 136: totale 319. I voti si ripartirono nel seguente modo: al signor avvocato Giovanni Battista Bertini, 228 voti; al signor avvocato Giovanni Battista Gonella, 77. Nulli e dispersi voti 12, uno dubbio.

Avendo il signor avvocato Giovanni Battista Bertini ottenuto più del terzo dei voti degli elettori iscritti e più della metà dei votanti, e così la maggioranza dalla legge richiesta, lo ha proclamato a deputato.

Però l'ufficio VII, a nome del quale ho l'onore di riferire, mi ha dato l'incarico di notare una circostanza di fatto, la quale esso credette non poter invalidare la presente elezione, risultare, cioè, da una copia di un verbale di questo collegio non essersi riempite tutte le formalità prescritte dalla legge.

L'ufficio dava incarico al suo relatore di riconoscere dall'altro verbale, che doveva essere depositato presso la segreteria del tribunale provinciale, se realmente questa potesse essere una dimenticanza sostanziale in tutte due le copie. L'ispezione dei documenti provò che l'originale depositato al tribunale provinciale di Saluzzo era corredato di tutte le formalità volute; epperò l'ufficio VII, riconoscendo regolarmente proclamato a deputato l'avvocato Giovanni Battista Bertini, ve ne propone per mezzo mio la convalidazione.

(È approvata.)

**MICHELENI G. B., relatore.** Collegio di Salussola. — È diviso in tre sezioni: Salussola, Cavaglia, Masserano. Elettori iscritti 337; votanti 264; da dedurre schede nulle 17: rimangono 247.

Al medico Alessandro Borella, voti 124; al cavaliere Maurizio Gromo-Losa, 122.

Fu perciò proclamato deputato il medico Alessandro Borella.

Qui devo dare lettura di un passo dell'appendice di verbale della sezione principale. Eccolo:

« Si fa intanto presente che per istabilire il numero dei voti come dianzi attribuito ai signori Borella ex-deputato e cavaliere Gromo-Losa si tenne calcolo, cioè: quanto al primo di voti incontestati 118, e di voti dubbi 6, dei quali uno risultante dal verbale della sezione di Cavaglia, ed ivi indicato *Borella, medico*; altro da quest'ufficio, ed ivi indicato *Borella Antonio dottore ex-deputato*, il cui relativo bollettino resta unito al presente verbale, ed altri quattro risultanti dal verbale della sezione di Masserano, i cui bollettini saranno pure uniti a quest'atto; e quanto al cavaliere Gromo-Losa di voti incontestati 113, e di voti dubbi 9, i cui bollettini

derivanti tutti dalla sezione di Masserano sono pure al presente uniti.

« Si concedono testimoniali alla protesta che quivi fa il presidente della sezione di Masserano non potersi nè doversi riconoscere identità di persona tra Losa cavaliere Maurizio di cui nel verbale di Cavaglia, Losa di Ternengo cavaliere Maurizio, di cui nel verbale di Masserano, e cavaliere Maurizio Gromo-Losa, di cui nel verbale di Salussola. »

Come si vede, l'ufficio della sezione principale, procedendo al computo dei voti ottenuti in ciascuna sezione dai diversi candidati, ha riformata la decisione presa dagli uffici delle altre sezioni, considerando come vevoli quei voti che da essi erano stati considerati come dubbii.

Nel nostro ufficio fu chi opinò non avere l'ufficio principale tale diritto; ma sembra erronea tale opinione se si riflette che dovendo l'ufficio proclamare il deputato, deve sciogliere i dubbii che si oppongono a tale proclamazione.

Al postutto questa controversia non ci conduce ad alcun utile risultamento, perchè spettando alla Camera di dare un giudizio definitivo sulle schede dubbie, poco monta quale giudizio provvisorio abbiano dato gli uffici elettorali. Facendoci adunque ad esaminare le schede dubbie di cui si tratta, facilmente si scorge che esse devono attribuire ai rispettivi candidati, appunto come fece l'ufficio della sezione principale.

E quanto a quelle che riguardano il dottore Borella, risultando per dichiarazione della minoranza dell'ufficio della sezione di Masserano, non contraddetta dalla maggioranza, non esistervi altro dottore Borella, pare certo doversegli attribuire tanto il voto della sezione di Cavaglia che dice *Borella medico*, quanto quelli che dicono *Borella dottore*. Avvene uno che dice *Borella Ant. dottore, ex-deputato*; l'abbreviazione *Ant.* pare indichi *Antonio*, laddove il nome del dottore Borella è Alessandro; ma di questo sbaglio non si deve tener conto a fronte delle altre due indicazioni di *dottore* e di *ex-deputato*. Finalmente sono due schede in cui alcuni leggono piuttosto *dottore Berella* che *dottore Borella*; ma se si riflette che non si sa se esista un dottore Berella, e certo, ove esistesse, non è noto agli elettori di Salussola; se si riflette ancora che il dottore Borella già fu eletto da quel collegio, gli si devono attribuire tali schede.

Così è risposto alla protesta presentata alla Camera contro l'elezione del medico Borella.

Se non che in tale protesta si dice ancora che l'ufficio della sezione principale non aveva diritto di considerare come valide le schede dichiarate nulle dalla maggioranza dell'ufficio della sezione di Masserano. Facilmente si risponde che non è vero che l'ufficio di Salussola abbia dichiarati validi voti tenuti per nulli dall'ufficio della sezione di Masserano, ed una prova è che, tanto secondo il calcolo dei singoli uffici, quanto secondo il calcolo dell'ufficio di Salussola quando procedette al computo dei voti, vi sono sempre 17 voti nulli. L'ufficio di Salussola altro non fece che attribuire al dottore Borella voti che

l'ufficio di Masserano aveva considerati come dubbii, la qual cosa se egli non ha potuto fare, certo possiamo farla noi.

Ora dovrei ragionarvi delle 9 schede, delle quali si dubita se possano attribuirsi all'altro candidato, il cavaliere Losa, ma questa discussione non avrebbe alcun utile risultamento, perchè, anche attribuendole tutte, come a noi pare debbano attribuirsi al cavaliere Losa, questi non avrebbe che 122 voti, numero inferiore alla metà dei votanti, anche detratti i voti nulli.

Per questi motivi l'ufficio I vi propone di approvare l'elezione del dottore Alessandro Borella a deputato di Salussola.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni del I ufficio per la convalidazione della nomina del dottore Alessandro Borella a deputato di Salussola.

**DELLA MOTTA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DELLA MOTTA.** Non ho potuto afferrare tutte le cifre minute che sono state enunciate dall'onorevole relatore; tuttavia parmi che la discussione presenti due dubbii. L'uno si è se le schede vadano o no attribuite a ciascuno dei singoli candidati per l'effetto di formare il numero dei voti che essi ebbero rispettivamente, e su questo punto parmi che l'onorevole relatore abbia perfettamente chiarito che l'attribuire o no al candidato Losa i voti dubbii che al medesimo si riferiscono non verrebbe per nulla a mutare la posizione dei due candidati, ma io desidererei di essere chiarito su di un altro punto, ed è quello di vedere se l'attribuire o no questi voti faccia poi variazione circa la quantità complessiva dei voti che devono superare il terzo degli iscritti, vale a dire se il candidato proclamato (qualora tutte o parte di quelle schede fossero state annullate), avrebbe tuttavia avuto il terzo dei voti iscritti. Desidererei d'essere chiarito su questo punto.

Dirò poi in massima che si riproduce in molte altre elezioni la questione di vedere se l'ufficio centrale elettorale abbia il diritto di erigersi in giudice delle operazioni e dei giudizi emessi nelle altre sezioni. Mi pare che l'onorevole relatore abbia in massima stabilito che non riconosce all'ufficio centrale questo diritto, ma che lo riserva alla Camera. Se la cosa è in questi termini, io sono perfettamente del suo parere; solo desidererei fosse in massima bene stabilito, per applicarlo poi ad altre elezioni.

Nel caso concreto adunque io chiederei che si facesse conoscere se sia o no necessaria la validità di questi voti dubbii per formare il numero voluto dalla legge, acciò l'elezione definitiva del deputato si potesse proclamare compita nel primo squittinio; ovvero, se in caso quei voti dubbii fossero stati dichiarati nulli, si dovesse venire al ballottaggio. Quando fosse riconosciuto che questi voti dubbii erano necessari a formare la somma di voti voluta dalla legge per dare all'elezione un risultato definitivo, io chiederei che le schede dubbie siano tutte depositate nella Segreteria della Camera, perchè ciascun deputato le possa esaminare e domani poi si ri-

pigli la discussione di questa elezione; così ognuno potrà formarsi un giusto criterio, e giudicare se si debba confermare l'elezione o decretare il ballottaggio.

**MICHELINI G. B.**, *relatore*. Risponderò brevemente alle interpellanze ed ai dubbi manifestati dall'onorevole preopinante.

Io già avvertiva che non occorre occuparsi delle 9 schede dubbie attribuibili al cavaliere Losa.

Non occorre occuparsene nel suo interesse, in quanto che, anche con queste, egli non avrebbe potuto raggiungere il numero necessario per essere eletto. Ora l'onorevole conte Della Motta dubita se, detraendo queste schede, non possa per avventura l'altro candidato raggiungere il numero necessario per essere proclamato deputato.

Osserverò che per riconoscere se un candidato abbia raggiunto la metà del numero dei votanti, secondo la legge elettorale non devonsi già dedurre le schede dubbie, ma bensì ed unicamente le nulle, le quali sono state perciò abbruciate colle altre, non conservandosi che quelle sulle quali cade contestazione. Ora dalle operazioni elettorali consta che questi voti nulli sommano a 17; quindi non si devono comprendere in essi i nove voti dei quali si dubita se si debbano attribuire al candidato Losa.

Ciò posto, siccome il numero dei votanti era di 264, e siccome il numero dei voti dichiarati nulli, i soli che si debbano dedurre, è di 17, così si scorge che il numero dei voti valevolmente dati è di 247. Quindi se al candidato medico Alessandro Borella si attribuiscono quei sei voti che gli uffizi delle sezioni secondarie avevano considerati come dubbii, e quello della sezione principale, e l'uffizio della Camera considerava come validi per lui, egli avrebbe ottenuto 124 voti, il quale numero moltiplicato per 3 supera di molto il numero degli elettori, e moltiplicato per 2 fa 148, numero superiore di uno ai voti valevoli.

Del resto la Camera vede che ove noi annullassimo alcuno dei voti, oltre ai 17 già dichiarati nulli, diminuendo il numero dei voti validamente dati, la metà di questo numero sarebbe ancor più inferiore ai voti ottenuti dal dottore Borella.

**MENABREA**. Qual è il numero degli iscritti?

**MICHELINI G. B.**, *relatore*. Il numero degli iscritti è di 337, quindi il medico Borella avrebbe ottenuto 35 voti di più del necessario.

Quanto poi all'altro appunto mosso dall'onorevole preopinante, cioè che l'uffizio della sezione principale, allorchè procedette al computo dei voti, non avesse diritto di considerare come valide le schede dichiarate dubbie dagli uffizi delle altre sezioni, io credo che questa è una questione inutile per noi, perchè è riconosciuto dalle verificazioni dei poteri delle antecedenti Legislature, che la Camera ha diritto di riformare i giudizi degli uffizi: anzi la verificaione dei poteri non si fa che per questo. Quindi a meno che l'onorevole Della Motta voglia impugnare alcune delle schede state attribuite al deputato Borella, io non vedrei come si possa opporre all'approvazione di quest'elezione.

Le cinque schede contestate sono state conservate, e sono unite ai verbali.

Quanto alla circostanza, accennata dall'onorevole preopinante, che queste schede dovrebbero depositarsi sul banco della Presidenza, io sono agli ordini della Camera. Osserverò tuttavia che esse sono state depositate nella Segreteria e negli uffizi, e che ognuno era in facoltà di esaminarle. (*Bisbiglio*) Almeno io la intendo così. Coloro che vogliono vedere gli atti riguardanti le elezioni dei deputati, possono chiederli o al relatore, o a coloro presso cui si trovano.

Del resto io sono pronto a deporre queste schede sul banco della Presidenza; e, se così piace alla Camera, si sospenderà il giudizio sopra questa elezione.

**PRESIDENTE**. Allora si tratterebbe di sospendere...  
*Voci*. No! no!

**BATAZZI**, *ministro dell'interno*. Se l'onorevole Della Motta o qualche altro deputato ha dei dubbi sul tenore materiale di questi bollettini, credo che sarebbe molto ragionevole il desiderio da lui espresso che questi vengano deposti nella Segreteria, onde egli e quegli altri che nutrissero eguali dubbi potessero certificarsi coi loro occhi, ed esporre il risultato del loro esame alla Camera. Ma se nè l'onorevole Della Motta, nè altri ha dubbi sul tenore materiale di questi voti, sì e come venne riferito dal relatore dell'uffizio, non veggo ragione perchè si debba ancora sospendere la decisione della Camera.

Si osservi che sono ancora ottanta e più le elezioni sopra cui si deve pronunciare; se ad ogni volta che si presenta la relazione intorno ad un'elezione, senza che sorga alcun dubbio sul tenore della relazione, si vuole tuttavia che le carte vengano rimesse alla Segreteria, onde ciascuno possa esaminare tutti i documenti, non si potrà molto progredire, e procedendo a questo modo ci tratteremo almeno una ventina di giorni prima che la Camera sia costituita. Quindi, lo ripeto, se alcuno ha dei dubbi sul tenore materiale delle schede, di cui è caso nella relazione, è giusto che si sospenda; ma se nessuno ha questi dubbi, non ci vedo motivo perchè la Camera non abbia a pronunciare sin d'ora la sua decisione.

**DELLA MOTTA**. Ringrazio anzitutto il signor relatore degli schiarimenti che mi ha dato; sono con lui d'accordo che non si debbano dedurre che i voti nulli; ma la questione sta nel fatto.

Dico che i voti dubbii debbono diventare o nulli o validi secondo la determinazione della Camera, ma non possono rimanere sempre dubbii. Dunque questi nove voti riferiti o riferibili al candidato Losa, come anche quei sei relativi al signor Borella, o entrano nel numero totale dei votanti o non v'entrano. Siccome dipende da un voto solo il farsi od il non farsi luogo al ballottaggio, è naturale che si debba esaminare bene ogni cosa prima di risolvere. Attualmente non sarei in caso di votare e dovrei quindi astenermene.

Comprende l'onorevole Michelini che non tutti i deputati possono andare a ricercare nella Segreteria tutte le carte di tutti gli eletti per vedere se vi è qualche scheda

sulla quale possa cader dubbio: egli è appunto poi quando le elezioni vengono in discussione che nascono le difficoltà, e a me nacquero i dubbi che ho proposti.

Io non divido l'opinione del signor relatore che i voti dubbi dopo la decisione della Camera rimangano dubbi; i voti dubbi prendono allora un carattere di nullità o di validità: se la Camera delibererà che questi voti sieno validi, allora essi non sono più dubbi.

Trattandosi quindi di una maggioranza di un voto solo, l'influenza di qualunque validazione di voti dubbi diviene importante per più rispetti; e perciò io credo ragionevole la proposta di domandare il deposito alla Segreteria di tutte le carte e schede relative a questa elezione.

Il signor ministro mi fa poi osservare che questo richiederebbe molto tempo: io osserverò che se la Camera sospenderà di occuparsi di quest'elezione, potrà dar passo ad altro. Anzi io credo che si procederà molto più celeremente in questo modo se la Camera si decide per la sospensione; nel qual caso i deputati potranno allora consultare le carte e formarsi un giusto criterio sopra questi bollettini: invece che, qualora la Camera fosse di parere contrario, bisognerebbe discutere su questo o quest'altro bollettino; perchè pare che tutti e singoli possano presentare luogo a dubbi sul loro testo e valore.

Io persisto quindi nella proposta sospensiva già annunciata con deposito di tutte le carte e schede relative a quest'elezione alla Segreteria della Camera.

**CAVOUR G.** Due casi analoghi si sono presentati al III ufficio: ci era una questione di diritto che dipendeva da una di fatto. In un caso si trattava di sapere se tre bollettini trasmessi all'ufficio fossero validi; nell'altro, se sei o sette bollettini erano validi o no.

Una di queste questioni riferivasi all'elezione dell'onorevole Orso Serra, l'altra a quella dell'onorevole Michelini.

L'ufficio III è stato unanime nel decidere che la questione di fatto, essendo dubbia, doveva essere risolta colla ispezione oculare di tutti i membri della Camera che il volessero. L'ufficio III proporrà quindi alla Camera che i bollettini relativi alle elezioni predette sieno depositi nella Segreteria acciocchè ognuno possa formarsi un criterio sopra di essi. L'onorevole ministro dell'interno diceva che se vi è dubbio si deve fare questa verifica. Io sono venuto alla Camera senza conoscere la questione che presenta l'elezione di Salussola, ma dal punto che vedo che ci sono stati due giudizi contrari in due diverse sezioni del collegio elettorale suddetto, dico che la questione è almeno dubbia.

Dunque prendo atto della dichiarazione del signor ministro dell'interno che, essendovi dubbio, debba essere risolto dall'ispezione oculare di tutti i deputati che vorranno giudicarne nella propria coscienza, e fo istanza onde, secondo la deliberazione già presa, questa relazione sia stampata, e che per 24 ore i bollettini sieno depositi nella Segreteria, acciocchè anche i deputati possano formarsi un giusto criterio sulla materiale veracità dei bollettini.

**DEPRETIS.** Da quanto ho sentito dall'onorevole relatore, la quistione verrebbe ad essere risolta semprechè quattro bollettini dichiarati dubbi venissero attribuiti al dottore Borella. Bisogna dunque vedere se ci può essere dubbio sui bollettini.

L'onorevole preopinante adduceva, per appoggiare la proposta di depositare le schede nella Segreteria, una analoga deliberazione dell'ufficio III.

Nella elezione di Gavi si sono mandate depositare tre schede perchè non vi era chiaramente leggibile il nome del candidato.

*Voci.* Erano dubbie.

**DEPRETIS.** Io pertanto pregherei l'onorevole relatore a dichiarare se le quattro schede di cui si parla sieno scritte in modo chiaro ed intelligibile; se ciò è, certamente si può chiarire fin d'ora ogni dubbio e prendere una deliberazione, poichè non si tratta che di giudicare non cosa sta scritto nelle schede, ma qual è la persona indicata dalle medesime.

**MICHELINI G. B., relatore.** Io comincio per dichiarare che non mi oppongo punto all'istanza fatta dall'onorevole conte Della Motta ed appoggiata dall'onorevole marchese di Cavour, che queste schede sieno deposte nella Segreteria, e se io fino da principio non venni a proporre, anzi ad eseguire questo deposito, si è perchè non ne ho ricevuto il mandato dall'ufficio, il quale a grande maggioranza quanto ad una scheda, ed all'unanimità, credo, quanto a tutte le altre, opinò doversi attribuire al medico Borella.

Venendo all'intrinseco della quistione osserverò che veramente schede conservate non ve ne sono che cinque, mentre una delle dubbie fu arsa dall'ufficio della sezione di Masserano: essa diceva *medico* Borella.

Ciò posto, io credo, per quanto possa giudicarne, che non vi sia dubbio che le schede di cui si tratta debbano attribuirsi al signor Borella.

*Voci.* Le legga.

**MICHELINI G. B., relatore.** Una dice *Borella Ant. dottore ex-deputato*, e su questa non vi è nessun dubbio.

L'altra dice: *dottore Borella*. La terza dice pure *dottore Borella*. La quarta dice anche *dottore Borella*. La quinta dice *dottore Berella*. In quest'ultima la scrittura non è bella come lo è nelle altre, ma ad ogni modo è leggibile; solo pare che invece di un *o*, vi sia un *e*.

Del resto io mi rimetto al giudizio della Camera.

**BIANCHERI.** Come membro dell'ufficio I debbo osservare alla Camera che l'ufficio stesso si occupò dell'esame della scheda, la quale potrebbe parere che portasse il nome di *dottore Berella* anzichè *Borella*, ed è parso alla grande maggioranza che non vi fosse scritto *Berella* ma *Borella*, essendosi riconosciuto che il dubbio era nato da che la lettera *o* avvicinandosi di troppo all'*r* poteva sembrare piuttosto un *e* che un *o*.

Io ho creduto di dover dare questi schiarimenti onde la Camera possa giudicare.

**GENINA.** A me pare che la Camera non dovrebbe opporsi a che tutti possano votare con piena conoscenza di causa intorno a quest'oggetto.

La Camera si trova ora a fronte di una sezione, la quale ha creduto che questi bollettini non possano essere attribuiti al dottore Borella, e di un'altra sezione che glieli ha attribuiti. La Camera deve quindi pronunciare tra le due sezioni.

Questo giudizio può derivare da due cause: una perchè l'indicazione sola di *dottore Borella* non sia considerata come sufficiente per ascrivere questo voto al deputato Borella; ed io, se sta scritto *dottore Borella*, credo che tali bollettini gli debbano essere ascritti, perchè è persona conosciuta in paese. Ma vi ha pure un bollettino, il quale presenta un altro dubbio: si tratta di vedere come realmente esso è scritto, cioè se dice *dottore Borella* o no. Gli uni dicono che sta scritto *Borella*, altri *Basella*. (*No! no! — Mormorio*) Mi permettano. Il deputato Biancheri disse che nemmeno nell'ufficio tutti hanno avuto questa opinione. E perchè dovrà la Camera votare senza nemmeno vedere i bollettini? (*Bisbiglio*) Se si depongono i bollettini, e che io li riconosca sufficientemente chiari, non ho difficoltà ad ascriverli al deputato Borella: ma credo si farebbe violenza alla decisione della Camera, qualora si volesse impedire che i bollettini fossero depositati nella Segreteria, onde si possano a tutto agio esaminare.

Se questo si fa per tutte le altre elezioni, in cui le schede sono solamente dubbie (si noti bene), ma che non vi è contrasto fra due sezioni, non veggio il perchè non si voglia ordinare nel caso presente tale deposizione, che, in ultima analisi, non varia sicuramente, spero, il risultato, ma almeno la Camera darà un giudizio con vera cognizione di causa.

**CAVOUR G.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

**BIANCHERI.** Il bollettino a cui ho accennato porta distinte sei lettere; di una soltanto apparve qualche dubbio. Tre schede furono approvate, se ben mi ricordo, e credo ricordarmi giustamente, all'unanimità. Questa sola, dissi, era stata approvata a grande maggioranza. Alcuni ebbero dubbio se veramente quella lettera fosse un *e* od un *o*: ma dall'esame attento e minuto fu tolto il dubbio.

Del resto l'ufficio non ha creduto che la Camera non fosse in diritto di chiedere che si deponessero le schede nella Segreteria; soltanto, siccome si trattava di quattro schede, di cui tre dichiarate non dubbie, parve che, ove la Camera avesse voluto prenderne conoscenza col far passare queste schede, seduta stante, si sarebbe così potuto sciogliere la quistione. Laonde mi pare che, anzichè aggiornare lo scioglimento di tale quistione, sarebbe assai più ovvio di far passare queste schede dubbie nella Camera, acciò tutti ne prendano cognizione per poter dare il loro giudizio.

**CAVOUR GUSTAVO.** Desidererei che il signor relatore desse lettura alla Camera di quella parte del verbale della sezione in cui è detto il perchè queste schede erano ritenute dubbie, onde conoscerne il motivo, e questo illuminerà certamente la decisione della Camera.

**MICHELINI G. B., relatore.** Nella sezione di Masserano i voti si divisero così: dottore Borella Alessandro, 48; Losa di Ternengo conte Maurizio, 37; nulli 11. Contestate a danno di Borella Alessandro, 4; a carico di Losa conte Maurizio, 9: totale eguale al numero dei votanti, 109.

« L'ufficio dichiarò alla maggioranza di tre contro due, per insorti richiami, validi i 9 riferentisi al Losa e nulli li 4 riferentisi a Borella dottore; sostenuti validi dalla minoranza questi ultimi, e nulli li 9 sopraddetti, perchè portanti altro prenome a quello di Losa Gromo, mentre i quattro dati a Borella dottore portano seco sufficiente indicazione per non esservi altro dottore Borella; osservando di più il presidente dell'ufficio che nell'ultima nomina del deputato nel 1853 vari, anzi molti bollettini colle parole *Borella dottore* furono tenuti buoni e validi senza richiamo di sorta; e ciò lo può dire, perchè in quell'operazione elettorale presiedeva l'ufficio.

« E la maggioranza dell'ufficio, mentre dichiara nulli quelli del Borella per insufficienza di indicazione, dichiara valevoli quelli del Losa, perchè indicanti la medesima persona. Unendo al presente un pacco suggellato firmato col bollo del comune contenente n° 13 bollettini contestati, ecc., vale a dire i nove attribuiti al conte Losa Ternengo, e i quattro attribuibili al dottore Alessandro Borella. »

Come si vede, l'ufficio della sezione di Masserano dissentiva sul punto se si dovevano o no attribuire le schede dubbie ciascheduna al candidato cui avevano relazione, ma la maggioranza prevalse per dichiarare validi i voti dati al Losa di Ternengo e gli altri non nulli, ma dubbii. L'ufficio definitivo poi quando procedette al computo dichiarò ad unanimità validi tutti i voti, tanto i nove attribuibili al cavaliere Losa di Ternengo, quanto quelli attribuibili al dottore Alessandro Borella. Ecco le spiegazioni che io dovevo dare; del resto ripeto che, quanto a me, non mi oppongo che le schede siano depositate o sul banco della Presidenza, o in Segreteria, onde i signori deputati possano prenderne visione e così giudicare con piena cognizione di causa.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pescatore ha facoltà di parlare.

**PESCATORE.** Prima che l'onorevole relatore desse lettura dell'ultimo documento, io, per verità, avrei opinato che fossero deposte nella Segreteria le schede contestate onde ciascun deputato potesse averne visione; ma, dopo la lettura dell'ultimo documento, io cambiai opinione.

Rilevo infatti da quanto si è detto nel verbale della sezione in cui si sollevò la questione sul potersi o non potersi attribuire le schede al dottore Borella, che non si portò già la questione sul punto di vedere se nelle schede stesse scritto *dottore Borella*, ma si fece unicamente un'altra questione, se cioè le parole *dottore Borella* indicassero sufficientemente la persona del signor Borella ex-deputato. Tutti i membri però dell'ufficio tengono per cosa positiva che nelle schede fosse scritto

*dottore Borella.* Dunque è tolta la questione di fatto; abbiamo la testimonianza di due uffizi elettorali che concordemente certificano che in queste schede era veramente scritto *dottore Borella*. Il dubbio nato nei membri dell'ufficio della sezione di Masserano è se lo scritto *dottore Borella* indichi veramente la persona dell'ex-deputato. Ora questo dubbio non può sorgere nell'animo nostro; noi tutti teniamo per certo (lo ha anche dichiarato il deputato Genina) che quando sia scritto *dottore Borella* egli non ricusa il suo voto all'ex-deputato. Dunque se prima io credeva che l'ispezione fosse utile e conveniente, al momento io credo che si possa passare oltre ed approvare questa elezione.

**PRESIDENTE.** Essendo proposta la sospensione col deposito dei bollettini nella Segreteria, la porrò ai voti...

**CADOENA.** Domando la parola.

È stata fatta un'altra proposta, cioè che il solo bollettino che pare contestato come dubbio intorno a ciò che porta scritto, si facesse passare fra le mani dei deputati, e tosto. Se ciò si fosse già fatto, a quest'ora i deputati che hanno dei dubbi avrebbero già potuto chiarirli, e si sarebbe già votato.

Se non si ammette questa proposta, io voterò pel deposito alla Segreteria, perchè desidero che sia il più che è possibile aperto l'adito alla verità. È questione di giustizia e di convenienza; alcuni dubitano su ciò che si sia scritto su quella scheda, ed è giusto che sia chiarito il loro dubbio. Ma trattandosi di un'operazione che può farsi in pochissimo tempo, perchè non sono molti i deputati che desiderano di vedere il bollettino, mi pare che convenga di attenersi a questo metodo di comunicazione, acciocchè la questione non debba ritornare in campo una seconda volta, con evidente inutile perdita di tempo. Quando il deputato Cavour Gustavo, il deputato Della Motta ed alcuni altri abbiano esaminato il bollettino contestato, si potrà passare tosto alla votazione. Però ripeto che, se questo metodo non sarà adottato, voterò a favore del deposito del bollettino nella Segreteria della Camera.

**MENABREA.** Messieurs, il me semble que l'on doit adopter une règle uniforme pour tous les députés. L'honorable M. Gustave de Cavour a cité un cas tout à fait identique qui s'est présenté dans le troisième bureau. Il s'agissait de savoir si un bulletin indiquait suffisamment le nom de Tommaso Spinola ou non. Toute la question était là. Dans le cas où le bulletin indiquait imparfaitement le nom de Tommaso Spinola lui eût été attribué, le résultat de l'élection devait changer.

Le bureau, à l'unanimité, a ordonné que ce bulletin fut déposé au Secrétariat afin que chaque député pût obtenir une connaissance exacte de sa valeur. Et, quoi qu'en dise l'honorable Depretis, s'il n'a pas su y lire le nom de Tommaso Spinola, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont cru lire ce nom avec une suffisante clarté.

Je crois nécessaire de renvoyer cette question, d'autant plus qu'il s'agit d'examiner les votes qui ont été donnés à M. le comte Losa, lesquels pourraient exercer

une influence sur le résultat de l'élection. Par conséquent, messieurs, je crois que nous ferons une chose raisonnable et en même temps égale pour tout le monde, en adhérant au désir exprimé par le plus grand nombre des députés, celui de renvoyer le vote sur cette question à une autre séance, et de déposer dès à présent les bulletins contestés au Secrétariat pour que chacun de nous puisse les examiner.

De cette manière, nous éviterions une grande perte de temps. Nous l'aurions déjà évitée si l'on avait dès le principe consenti à la proposition de l'honorable M. Della Motta.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Mi pare che sarebbe tempo di terminare questa discussione. Io pel primo mi era opposto alla domanda di sospensione, perchè a quel punto nessuno ancora aveva sollevato il dubbio sulla materialità del voto; nessuno aveva creduto che si potesse muovere una tale contestazione, ed il deputato Della Motta aveva soltanto fatto una questione di diritto, a risolvere la quale non era necessario il deposito. Ma dacchè vedo che alcuni dei deputati vogliono muovere questo dubbio, parmi il caso, come io l'aveva già prevenuto, che si debba sospendere. Quindi pregherei la Camera a lasciare che le schede di cui si tratta vengano depositate onde possa ciascuno esaminarle.

*Voci.* Sì! sì!

**MICHELINI G. B., relatore.** Io non mi oppongo.

**PRESIDENTE.** Vi sono due proposte: l'una secondo la quale si farebbero passare i bollettini nelle mani dei deputati e poi verrebbe deciso in questa stessa seduta intorno alla loro validità; l'altra del deputato Della Motta, secondo cui verrebbe differita la decisione nella prossima tornata, ed intanto si depositerebbero i bollettini presso la Presidenza perchè ciascun deputato possa prenderli ed esame.

**DELLA MOTTA.** La questione sospensiva deve avere la precedenza.

**PRESIDENTE.** Allora metterò ai voti la proposta sospensiva affinchè le schede contestate siano depositate, e che si giudichi poi dell'elezione alla prossima seduta. (È approvata.)

*Una voce a sinistra.* Si faccia la controprova.

**PRESIDENTE.** Quelli che non intendono che sia spesa la votazione su questa elezione si alzino.

(Nessuno si alza — *Ilarità*)

**MICHELINI G. B., relatore.** Collegio di Avigliana. — È diviso in due sezioni: Avigliana e Giaveno. Elettori iscritti 346, votanti 289. Conte Emiliano Della Motta, 175; cavaliere Secondo Polto, 106.

Nei suddetti numeri sono compresi 14 voti a favore del conte Della Motta e due a favore del cavaliere Polto che furono uniti al verbale della sezione di Avigliana per insufficiente indicazione. Ma non occorre che ci occupiamo di tali schede, perchè non mutano il risultato. Difatti, anche sottraendo i 14 voti dubbi, al conte Della Motta rimangono voti 161, il qual numero supera la metà dei votanti ed il terzo degli elettori iscritti. Per lo stesso motivo non ci occuperemo di altre

6 schede della sezione di Giaveno, delle quali, dubitandosi se si debbano attribuire al conte Della Motta, non si è tenuto conto a di lui favore, perchè di tali voti egli non abbisogna.

Una protesta di 17 elettori, di cui è legalizzata la sottoscrizione, narra che nella sezione di Giaveno l'ufficio definitivo venne costituito senza che avesse luogo l'appello degli elettori, ma sulla sola presentazione delle schede fatta in massa all'ufficio provvisorio; che gl'intervenuti non presentarono nè alla porta nè al banco della presidenza il certificato d'iscrizione; che finalmente non si poteva girare attorno al tavolo dell'ufficio.

Ma in una controprotesta i membri degli uffizi provvisorio e definitivo ed altri elettori dichiarano che due guardie civiche conoscenti del paese custodirono costantemente la porta per impedire l'ingresso a chi non fosse elettore, e che diffatti nessuno s'introdusse o votò che non fosse elettore; che quantunque non si fosse fatto l'appello per la formazione dell'ufficio definitivo, furono dal presidente invitati a votare tutti gli elettori, i quali, presentandosi l'uno dopo l'altro, consegnavano la scheda al presidente che proclamava il nome di chi la consegnava, il quale nome veniva registrato da uno degli scrutatori, e contrassegnato sull'elenco dal segretario; che contate le schede il loro numero si trovò eguale alla nota presane dallo scrutatore e dal segretario; finalmente che il tavolo dell'ufficio era disposto in modo che potevasi girare attorno, e che i due tavoli destinati a scrivere i nomi erano collocati ad alcuni passi da quello dell'ufficio; che finalmente durante lo scrutinio parecchi elettori stavano a fronte, ai lati, a tergo del presidente e degli scrutatori, assistendo all'estrazione, alla numerazione ed alla lettura delle schede.

Queste spiegazioni indussero l'ufficio a proporvi di approvare l'elezione del conte Emiliano Della Motta a deputato di Avigliana.

(È approvata.)

Collegio di Pontestura. — È composto di quattro sezioni: Pontestura, Mombello, Balzola e Gabiano. Elettori iscritti 585; votanti nel primo scrutinio 388, nel secondo 467.

Avvocato G. B. Bertazzi, nel primo 107, nel secondo 271; cavaliere Federico Montiglio, nel primo 181, nel secondo 192; cavaliere Giacomo Bezzi, nel primo 86.

Fu perciò proclamato deputato l'avvocato G. B. Bertazzi.

Non accennerò che nella prima votazione si trovarono nella sezione di Balzola due schede, delle quali si può dubitare se debbano attribuirsi al cavaliere Federico Montiglio, perchè esse non esercitano influenza sul risultamento dell'elezione, in quanto che, anche ammessi tali voti, si sarebbe sempre dovuto procedere alla seconda votazione. Diffatti il numero di 183 voti, che avrebbe il cavaliere Montiglio, è inferiore alla metà degli elettori iscritti ed al terzo dei votanti.

Non parlerò nemmeno della protesta fatta dall'elettore Bezzi nella sezione di Gabiano, appena terminata la seconda votazione, perchè la lista degli elettori non

rimase sempre affissa nella sala dell'adunanza, in quanto che l'ufficio di tale sezione dichiara che le liste trovavansi all'iniziale dell'appello depositate sul tavolo, e che la loro affissione venne ordinata dal presidente quando tre voti già erano depositati nell'urna.

Queste spiegazioni indussero l'ufficio a proporvi la convalidazione della nomina a deputato del collegio di Pontestura nella persona dell'avvocato Giovanni Battista Bertazzi.

(È approvata.)

**GINET.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**GINET.** J'ai encore à obtenir un renseignement de monsieur le ministre de grâce et justice pour connaître la date de la nomination comme président du tribunal de Bobbio de l'avocat Marrè, qui a été nommé député du collège de cette ville.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Il y a au moins huit ans.

**GINET.** J'ai reçu ordre du bureau de demander la date de cette nomination à monsieur le ministre de grâce et justice, de qui je dois attendre une réponse avant de faire le rapport sur l'élection de Bobbio.

**BRIGNONE, relatore.** Collegio di Mede. — Diviso in due sezioni, Mede e Pieve del Cairo. Elettori iscritti 315; nella prima votazione votarono nelle due sezioni 262 elettori.

Furono dati voti: 127 all'avvocato Giuseppe Carlo Cavallini; 79 all'avvocato Tecchio Sebastiano; al conte De Cardenas Giuseppe voti 49; 2 voti dispersi, 6 schede nulle.

Nessuno dei candidati avendo riportato la maggioranza richiesta dalla legge, si addivenne alla votazione di ballottaggio tra i signori Cavallini e Tecchio. In questa i votanti furono 271; l'avvocato Carlo Giuseppe Cavallini ebbe voti 163; l'avvocato Sebastiano Tecchio 101; 7 schede nulle.

Le operazioni appariscono dai verbali essere procedute in modo regolare; debbo tuttavia dar conoscenza alla Camera che nel primo verbale della sezione principale è inserita una protesta di un elettore, il quale asserendo che alcuni elettori della seconda sezione, della Pieve del Cairo, erano giunti al luogo della prima sezione all'ora una e mezzo pomeridiane già portando l'esito della votazione della seconda sezione, voleva inferire che l'ufficio della seconda non avesse atteso l'ora una pomeridiana, prescritta per fare il secondo appello.

L'ufficio accolse la protesta, rispondendo nel verbale che le operazioni della seconda sezione apparivano essere state regolari dai verbali stessi; e nessuno avendo insistito sopra questa eccezione si procedette oltre.

Avvenne di poi che, saputo questa protesta da quegli stessi elettori della seconda sezione i quali erano stati indicati come arrivati al luogo della terza sezione a tal ora che non fosse possibile che già portassero il risultato della votazione della seconda sezione, dopo aver aspettato che le operazioni fossero terminate, questi stessi elettori, dico, mandarono una protesta che va

anche unita al verbale, nella quale si dice che essi partirono solamente dal luogo della seconda sezione all'una e tre quarti dopo mezzogiorno, e così dopo che le operazioni di quella sezione si erano fatte all'ora e nei modi stabiliti dalla legge.

L'ufficio II che ho l'onore di rappresentare ha creduto che questa protesta non potesse infirmare il risultato di questa elezione, quindi a suo nome ho l'onore di proporre la convalidazione alla Camera.

(È approvata.)

Collegio di Gassino. — Questo collegio si divide in quattro sezioni: Gassino, Brusasco, Casalborgone e Sciolze.

Il numero degli elettori iscritti è di 481. Il giorno 15 novembre votarono ripartiti nelle quattro sezioni 351 elettori.

Il signor cavaliere Genova di Revel ottenne voti 214; il signor avvocato Bartolomeo Casalis, 109; voti dispersi 17, schede dichiarate nulle 11.

Il signor cavaliere Genova di Revel avendo ottenuto un numero di voti sufficiente relativamente al numero degli elettori iscritti e degli elettori votanti per essere proclamato deputato nel primo squittinio, l'ufficio principale, dopo che ebbe riuniti i voti delle varie sezioni, lo proclamò deputato. Le operazioni di questa elezione appaiono essere procedute regolarmente; mi tocca tuttavia di dare contezza alla Camera che al verbale della sezione di Brusasco va annessa una protesta di tre elettori i quali reclamarono perchè l'ufficio avesse ammesso a votare alcuni elettori tra il primo e secondo appello, pretendendo perciò che fossersì fatti tre appelli a luogo di due, e chiedevano dichiararsi nulla l'elezione.

L'ufficio dell'accennata sezione attestò nel verbale stesso che gli elettori indicati avevano votato nel primo appello.

L'ufficio di cui faccio parte opinò non potersi veramente ammettere degli elettori a votare tra il primo ed il secondo appello, ma notò che questa circostanza sarebbe contestata dall'ufficio della sezione che riguarda. E quindi vi propone per mio mezzo la convalidazione dell'elezione a deputato del collegio di Gassino del cavaliere Genova di Revel.

**PESCATORE.** Io pregherei l'onorevole relatore a volere dar lettura alla Camera della protesta, la quale credo non sia molto lunga. E dirò il motivo.

Io non considero di grande importanza il fatto che qualche elettore, per tolleranza dell'ufficio, abbia votato nel frattempo dei due appelli; ma se il fatto rivestisse il carattere di un vero appello intermedio, crederei che ne potrebbe risultare anche la nullità dell'elezione, perchè quest'appello fuori d'ora indurrebbe molti elettori in inganno, giacchè essi, credendo di non poter più essere ammessi a votare, perchè l'ultimo appello fosse già terminato, avrebbero potuto andarsene.

Io non conosco le circostanze del fatto; ma se la votazione intermedia riveste il carattere di un appello intempestivo, credo che quest'appunto meriti di venir preso in considerazione.

**BRIGNONE, relatore.** Io darò ben volentieri lettura della protesta che ho accennata alla Camera, se essa lo desidera. Questa lettura non farà perdere molto tempo perchè è breve. Farò tuttavia osservare all'onorevole Pescatore che gli elettori reclamanti non contestano che sia stato fatto ad un'ora pomeridiana il secondo appello, e questo consta anche dai verbali; essi dicono unicamente che alcuni elettori votarono fra il primo ed il secondo appello, e questa circostanza fu contraddetta dallo stesso ufficio. Dimodochè io credeva inutile dar lettura della protesta; ma se la Camera vuole intenderla...

*Voci.* Sì! sì!

**BRIGNONE, relatore.** Essa è così concepita:

« L'elettore teologo ed avvocato Carlo Sutto, unitamente al teologo ed avvocato Luigi Rolfo e Giuseppe Provana, elettori, valendosi del disposto dalla legge osservano che in continuazione della prima chiamata, essendo già compita la prima chiamata, o quanto meno alla sua prossimità al compimento, abbia l'ufficio creduto bene di ammettere la presenza come in appello di vari elettori, la cui chiamata era già passata al loro turno, e specialmente dell'avvocato Giuseppe Bossi di Brusasco, Banolla Giuseppe di Cavagnolo, Caligaris Giovanni Battista di Verrua, e vari altri, i quali ancorchè fuori del loro turno sarebbero stati ammessi e chiamati attesa la loro presentazione e rimessione loro fatta della scheda per il loro rispettivo voto come elettori.

« Questa operazione rende nulla la seduta e l'operato a motivo che a termini della legge questi elettori non potevano altrimenti che far parte della seconda chiamata, come letteralmente prescrive la legge; senza del che a vece di due chiamate si verrebbe ad averne tre, locchè è contrario al letterale disposto della legge; in conseguenza del che gli elettori soprannominati e sottoscritti, senza ledere menomamente od intaccare i dritti di ciascuno, e col dovuto rispetto all'ufficio, che rappresenta la sezione degnamente, si credono in dovere nell'interesse della legge e del pubblico di opporre come oppongono di nullità intrinseca ed estrinseca al sin qui operato, appoggiati non solo alla legge, ma anche ai giudicati già seguiti dalla Camera in proposito, alla quale, nell'interesse della legge, ed anche degli elettori e del pubblico, s'insta e si chiede rimettersi prontamente ogni cosa per la pronta decisione nell'urgenza del caso. »

Darò ora lettura alla Camera di ciò che rispose l'ufficio alla protesta di cui ho avuto l'onore di dare lettura.

« L'ufficio, udita l'istanza dettata dal signor Giuseppe Provana a nome anche di due altri elettori dopo finito lo squittinio, e conosciutone l'esito, la quale, debitamente paragrafata dall'ufficio, si manda unire al presente verbale;

« Ritenuto in fatto che gli elettori, a cui si accenna in tale istanza, si presentarono durante l'operazione della prima chiamata a chiedere la scheda che venne loro trasmessa, e che perciò non vi fu ripetizione della

prima chiamata, ad unanimità dichiara valida l'operazione elettorale di cui si tratta. »

Dietro queste spiegazioni, credo che la Camera non avrà difficoltà di approvare la nomina del signor maggiore Genova di Revel a deputato del collegio di Gas-sino.

(È approvata.)

**LEARDI, relatore.** Torino, 7° collegio. — Questo collegio consta di una sola sezione, ed in esso sono iscritti 378 elettori. Nel primo scrutinio i votanti furono 231.

Il conte di Revel ottenne 125 voti; l'avvocato Brofferio 92; 4 andarono dispersi, 12 schede furono annullate.

Il terzo degli elettori iscritti essendo 126, ed il signor Di Revel avendo ottenuto soli 125 voti, fu proclamato il ballottaggio fra lui ed il signor avvocato Brofferio.

Nel secondo scrutinio votarono 256 elettori: l'avvocato Angelo Brofferio ebbe 155 voti, il conte di Revel 98, quindi l'avvocato Angelo Brofferio fu proclamato deputato con 57 voti di maggioranza sul suo competitore.

Non essendosi fatto contro questa elezione opposizione d'importanza, unanime l'ufficio V ve ne propone per mio mezzo la convalidazione.

Tuttavia intorno all'opposizione fatta e lo sbaglio materiale che successe, darò schiarimenti alla Camera.

Il primo sbaglio, puramente materiale, si fu che l'ufficio, nel calcolare il numero degl'iscritti, si attenne all'ultimo numero progressivo della lista elettorale, che è il 473; ma è da osservarsi che in tal numero sono comprese tutte le annullazioni debitamente fatte da quattro anni in qua, le quali sono in numero di 95; per cui dalle 473 deducendone 95 si aveva il preciso numero di 378 votanti, che servì di base a conoscere il numero di voti che è necessario ad escludere il ballottaggio.

L'ufficio stimò opportuno a questo proposito che d'ora innanzi, onde evitare questo errore materiale, le liste elettorali abbiano il numero progressivo che è di fatto, deducendo ciascun anno i cancellati, ed aumentando gli iscritti che vengono dopo.

L'ufficio si occupò ancora di una opposizione o piuttosto dichiarazione fatta intorno a questa elezione da tre elettori, i quali non furono ammessi a votare perchè giunti dopo che era già stato chiamato il loro nome nel secondo appello. Su ciò l'ufficio non ha creduto opportuno di pronunciarsi, quantunque stimasse un po' eccessivo il rigore usato da quell'ufficio, dacchè ciò avvenne nel ballottaggio, e la maggioranza di 57 voti ottenuta dall'avvocato Brofferio è tale che non poteva certamente venire spostata da quei tre elettori. Per conseguenza, a nome del V ufficio io vi propongo di approvare l'elezione del 7° collegio di Torino nella persona dell'avvocato Brofferio.

(È approvata.)

**ALFIERI, relatore del V ufficio.** Il collegio di Cavour è diviso in due sezioni: Cavour e Vigone; la prima numerata 280 elettori iscritti; la seconda 286: totale 566.

455 elettori presero parte al primo scrutinio: il mar-

chese Emanuele di Rorà ebbe in Cavour 143 voti, in Vigone 109: totale 252.

Il signor avvocato Desiderato Chiaves ottenne in Cavour voti 80, in Vigone 93: totale 173. 6 voti furono dispersi; 9 schede furono annullate; 15 furono dichiarate dubbie.

Il marchese Emanuele di Rorà avendo ottenuto più di 189 voti, terzo degli elettori iscritti, e più di 227 voti, metà degli elettori votanti, fu proclamato deputato del collegio di Cavour in seguito al primo scrutinio.

Le proteste unite ai verbali non risultando ad altro che ad accrescere il numero dei voti che costituiscono la maggioranza pel marchese di Rorà, e la verificaione ed attribuzione delle schede dubbie ai due concorrenti non potendo per nulla alterare il risultamento della votazione, di più tutte le operazioni elettorali apparendo regolari, il V ufficio m'incarica di proporre la conferma della elezione di Cavour nella persona del marchese Emanuele di Rorà.

(È approvata.)

**RICCI, relatore.** Collegio d'Ozieri. — Credo di dover premettere alla relazione dell'elezione, che questa è una di quelle che fin dal primo giorno furono approvate all'unanimità dall'ufficio, e non sembrava che dovesse presentare alcuna difficoltà; ma ne fu ritardata la relazione, perchè occorre dar cognizione di una protesta, la quale per altro pare di nessun peso.

Il collegio di Ozieri è diviso in quattro sezioni: Ozieri, Mores, Oschiri e Pattada.

Comprende 703 elettori, i quali votarono nel primo scrutinio in numero di 450 e nel secondo in numero di 441.

Nel primo scrutinio i voti si ripartirono nel modo seguente: Grixoni cavaliere Giuseppe Michele, 189; Virdis avvocato Salvatore, 103; Manchia avvocato Domenico, 123; Nino Gavino canonico, 15; dispersi 19.

Nessuno avendo riportato il numero di voti richiesto dalla legge, fu aperto il ballottaggio tra il signor Grixoni ed il signor Manchia; il signor cavaliere Grixoni ottenne 300 voti ed il signor avvocato Manchia 137. Fu quindi proclamato deputato il signor Grixoni.

Le operazioni sono pienamente regolari. Occorre per altro avvertire che fu fatta una protesta dal presidente di una sezione, la quale consiste nell'accennare che appena terminate le operazioni della sua sezione saltò a cavallo e con tutta velocità corse recando seco le carte ed il risultato della votazione, ma che giunto verso sera in Ozieri si recò alla sezione principale e la trovò chiusa, e che non fu aperta che il giorno successivo alle nove, come era stato stabilito dalla sezione principale stessa. Credendo egli che questa sia una violazione delle regole, fece una solenne protesta, la quale è stata ricevuta dalla sezione principale, ove gli si rispose non esservi obbligo di stare in seduta permanente ad aspettare le relazioni delle altre sezioni, tanto più che in Sardegna le distanze sono grandi e che bisognerebbe talvolta aspettare più di una giornata. Allora egli insistette anche per un'altra eccezione, ed è che le carte ed i pro-

cessi verbali delle altre sezioni non erano state sigillate col sigillo comunale. Anche questa obbiezione fu riconosciuta di niun valore, perchè non v'è obbligo di sigillare tali carte coll'impronta del comune.

Sembrando quindi che questa protesta non accenni ad alcun fatto che abbia violato la regolarità delle operazioni, l'ufficio II all'unanimità ha conchiuso di proporvi la convalidazione della nomina a deputato di Ozieri nel signor cavaliere Grixoni.

(È approvata.)

**CENTURIONI, relatore.** Collegio di Quarto. — Il collegio di Quarto in Sardegna è diviso in tre sezioni, e riunisce 847 elettori; 299 intervennero al primo scrutinio.

Fra i candidati il signor di Nissa marchese Manca ottenne complessivamente nelle tre sezioni 135 voti; il signor Fois D. Domenico, 56; Loi D. Efsio, 43; Decandia cavaliere Carlo, 26; Meloni-Baille cavaliere Giovanni, 13; voti dispersi 14, schede nulle 7, dubbie 1.

Il signor Di Nissa marchese Manca non avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge nel primo scrutinio, dovette procedersi al ballottaggio fra lui ed il signor Fois D. Domenico.

Intervenuti al secondo scrutinio 254 votanti, il signor Di Nissa ottenne 141 voti contro 105 dati al signor Fois, 7 schede nulle ed 1 dubbia.

Il verbale della prima sezione tiene annessa una protesta dell'elettore notaio Salvatore Alciator, colla quale intenderebbe infirmare l'elezione: 1° per essere stato ripetuto l'appello per gli elettori di Quarto senza chiamare quelli di Quartuccio; 2° per essere stati richiamati tre elettori che già avevano votato; 3° per essere rimasti nella sala alcuni che non erano elettori.

A questa obbiezione l'ufficio medesimo rispose, che in quanto alla prima non si ripeté l'appello per gli elettori di Quarto, ma se ne ammisero soltanto a votare alcuni che giunsero mentre si chiamavano gli elettori di Quartuccio. Quanto alla seconda, fu un mero sbaglio del lettore, che fu tosto avvertito, nè alcuno si presentò per ritirare una seconda scheda. Quanto alla terza, l'identità dei nomi può aver cagionato la presenza nella sala di alcuni estranei, ma a termini dell'articolo 76 della legge elettorale non sarebbe il caso che di applicare una multa.

Il verbale della sezione di Selargius contiene una lunga protesta dell'elettore causidico Giuseppe Atzeri, cui l'ufficio non diede alcuna risposta.

La Commissione credette di niun peso le allegate irregolarità, giacchè per la maggior parte si aggiravano sulla costituzione dell'ufficio provvisorio, obbiettando precipitazione nello appello e confusione nel ricevere le schede. Quanto poi alla formalità prescritta per la votazione, l'elettore si appoggia sulla collocazione delle tavole, sulla scelta delle stesse persone per iscrivere le schede, sulla presenza dei sacristani nella chiesa che in allora serviva per la riunione.

La terza sezione di Sinnai presenta sette schede dichiarate nulle, sei delle quali parrebbero voler indi-

care il generale De Candia, ed una il signor Loi; ma queste schede, valide o no, non potrebbero punto influire sul risultato della votazione.

Avvi ancora una scheda annessa al secondo verbale della prima sezione di Quarto, la quale riesce interamente inintelligibile.

La Commissione, esaminate tutte le accennate obbiezioni, ha deliberato non poter menomamente infirmare la elezione del deputato Di Nissa marchese Manca, che sottopone alla Camera per volerla convalidare.

**PESCATORE.** Mi pare impossibile ammettere in massima che qualunque vizio si opponga alla costituzione dell'ufficio definitivo non se ne debba tener conto. Ora noi abbiamo sentito riferire in genere che si obbiettavano vizi alla costituzione dell'ufficio definitivo, e che la Commissione non ne tenne conto.

Io sono persuaso che le obbiezioni saranno di tale natura da non doversene tener conto, ma crederei conveniente che la Camera procedesse su questo punto con cognizione di causa, e quindi, postochè la seconda protesta non ebbe nessuna risposta dall'ufficio, mi pare che se ne debba dare lettura alla Camera.

**CENTURIONI, relatore.** Darò subito lettura della protesta per disteso.

« *Illustrissimo signor presidente della seconda sezione del collegio elettorale di Quarto.*

« Il sottoscritto, nella qualità di elettore politico della sezione e collegio anzidetti, ricorre alla S. V. protestando della nullità delle operazioni eseguitesi nel 15 corrente sì nella formazione dell'ufficio definitivo, sì durante la votazione del deputato.

« L'ufficio provvisorio, oltre che non era composto dei due più anziani e dei due più giovani elettori, constava di sette individui, cioè del sindaco presidente, di quattro scrutatori, del segretario e di un settimo nella persona di Avvendras Marini, che siede tra essi non si sa con quale qualità.

« L'appello fatto dal presidente provvisorio fu irregolare, perchè precipitadamente e senza sostare in modo alcuno anche quando gli elettori presenti rispondevano alla chiamata; sembrava meglio un appello d'un precettore di scuola che di un presidente d'un collegio o sezione; perciò gli elettori, senza alcun ordine alla chiamata, si aggirarono nella tavola della presidenza, di proprie mani alcuni afferravano le schede, queste ad altri si distribuivano dal segretario, dagli scrutatori e dall'intruso Marini, nella stessa tavola scrivevano tre, quattro e più elettori, e facevano scrivere le loro schede, che poi in confuso ed alternativamente riponevano nell'urna.

« Nè ciò solo, ma furono ammessi a votare alcuni elettori, e tra questi il sindaco e il segretario comunale di Paoli-Serri che non erano presenti allorquando facevasi l'appello dagli elettori di esso comune, ma arrivarono molto dopo, e mentre si ultimava l'appello degli elettori di Bargues, che ebbe luogo per l'ultimo, per il primo quello dei Panlesi tra le quattro comuni componenti la sezione.

« Formato l'ufficio definitivo, senza tener alcun conto se il numero delle schede corrispondesse a quello dei votanti, lo che sarebbe stato impossibile a verificare per le accennate confusioni, si procedette all'appello nel modo prescritto, però manco le successive operazioni furono scevre d'irregolarità; sulle prime vennero le schede distribuite dal serviente della comune, finchè di ciò avvertito il presidente, le ritirava a sè e le consegnava in appresso egli medesimo. Si videro nell'aula elettorale quasi fissi e stabili i due sacrista, tuttochè sia espressamente proibito che altri vi intervenga, salvi gli elettori, nè trattavasi di funzioni religiose, nè alcun servizio occorreva nella chiesa per *richiedere* in qualche modo il loro intervento, che seguì per mera curiosità ed al solo oggetto di assistere alle operazioni elettorali: furono collocate le tavole destinate per gli elettori in modo del tutto contrario ai savi suggerimenti lasciati dal vice-intendente generale nella sua circolare appositamente emanata; perciò fu notato grave abuso dallo stesso presidente dell'ufficio definitivo, che fu costretto ad avvertire gli elettori di essere libera la scelta della persona per farsi scrivere la scheda, ma che era vergognoso che in mezzo a vari letterati, uno o due soli dovessero scrivere le schede, e molto meno era prudente che quest'uno o due se ne stessero presso i tavoli, quasi obbligando gli elettori a prevalersi solamente dell'opera loro.

« Queste osservazioni fondate sulla legge sono, a giudizio del sottoscritto, sufficienti per rendere nulle le operazioni del giorno 15; però, non potendo conoscere di questa nullità che la sola Camera, invocando il sottoscritto la disposizione dell'articolo 73 della legge elettorale, richiede di unirsi il presente reclamo nei verbali delle relative operazioni. »

**PRESIDENTE.** Nessuno domandando la parola, pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio per la convalidazione dell'elezione del signor marchese Edoardo Di Nissa.

(Sono approvate.)

**CHAPPERON, relatore.** Collège de Carrù. Le collège de Carrù se divide en trois sections, qui sont celles de Carrù, de Marazzo et de Villanova.

Le nombre des électeurs inscrits est: dans la première section de 232; dans la deuxième de 100, et dans la troisième de 127: total 459. Sur ces 459 électeurs, 345 seulement se sont présentés à l'élection du 15 novembre, et leurs voix se sont réparties de la manière suivante:

Le comte Clément Solaro Della Margarita, 196; l'avocat Pietro Luigi Gastinelli, 116; le docteur Carlo Reymondi, 18; le docteur Michele Peyrone, 1; l'avocat Castellino, 1; voix déclarées nulles, 13: total 340.

Les 13 bulletins déclarés nuls ne devant pas compter, d'après la loi, dans le nombre des votants, celui-ci se trouve réduit à 332.

Le comte Clément Solaro Della Margarita ayant obtenu un nombre de voix surpassant la moitié de celles émises et le tiers des électeurs inscrits, le bureau central l'a déclaré député de Carrù.

Aux pièces relatives à l'élection sont jointes deux protestations, demandant l'annulation de l'élection même. L'une est appuyée sur ce que dans la première section le nombre des bulletins ne s'est trouvé que de 176, tandis que le nombre des votants était de 177. Un des bulletins blanc.

Le bureau a décidé que ce bulletin blanc devait être considéré comme ayant été donné à un électeur qui n'avait rien écrit; enfin, dans une autre section on a trouvé par terre, dans l'emplacement du bureau, un bulletin qui était écrit. Quelques électeurs ont demandé que ce bulletin fut compris parmi ceux qui étaient dans l'urne.

Le bureau s'y est opposé en disant qu'il ne pouvait admettre comme étant dans l'urne que ceux qui s'y trouvaient réellement.

Le II bureau, dont je fais partie, n'a pas cru devoir s'arrêter à cette protestation, car ce bulletin ajouté à l'avocat Gastinelli ne change rien au résultat de la votation.

Une autre protestation a été faite en même temps contre vingt des bulletins attribués à monsieur le comte Solaro Della Margarita. Huit portaient: conte Clemente Della Margarita; trois portaient: conte Solaro Margarita, et conte Clemente Margarita; neuf autres portaient: conte Della Margarita.

Le bureau ne s'est pas non plus arrêté à cette protestation, par les raisons que quand même ces votes n'eussent point dû être attribués au conte Clemente Solaro Della Margarita, il lui en fut resté 176, nombre qui dépasse le tiers des électeurs inscrits et la moitié des électeurs votants.

Depuis que le bureau s'est occupé de cette élection, il est arrivé une autre protestation portant sur deux points, dont je donnerai connaissance à la Chambre.

L'un de ces points porte sur ce que le président du bureau provisoire n'a pas proclamé les membres du bureau définitif.

Aucun article de la loi électorale n'exige cette formalité. Au reste, les noms des membres du bureau définitif ont été publiés au siège même du bureau et mentionnés dans le procès-verbal.

Le second point porte sur ce qui suit: pour la formation du bureau définitif on aurait écrit deux bulletins, l'un pour le président, l'autre pour les scrutateurs. Ceux qui ont rédigé la protestation prétendent que l'on devait les porter tous sur un seul et même bulletin, et que la manière dont on avait procédé pouvait apporter un changement dans les personnes qui devaient former le bureau.

Notre II bureau n'a pas cru devoir s'arrêter à cette protestation, vu qu'elle n'était pas d'une grande importance, et m'a chargé de proposer à la Chambre la validation de cette élection.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'approvazione dell'elezione del conte Clemente Solaro Della Margarita a deputato del collegio di Carrù.

(È approvata.)

**BRUNET, relatore del II ufficio.** Collegio di Nuoro. — Questo collegio è diviso in quattro sezioni, cioè Nuoro, Dorgali, Gavoi e Fonni, Orani. Elettori iscritti in totale 678; votanti 365.

Il signor cavaliere Mastio Francesco ebbe voti 87; il signor Asproni avvocato Giorgio, 91; il signor Siotto-Pintor, 84; il signor Quesada cavaliere Pietro, 57; il signor Mureddu avvocato Antonio, 43; gli altri dispersi.

Nessuno avendo così nella prima votazione ottenuto un numero di voti maggiore del terzo degli elettori iscritti e della metà dei votanti, si addivenne al ballottaggio fra i due candidati che ottennero maggior numero di voti, cioè il signor Asproni avvocato Giorgio ed il signor cavaliere Mastio Francesco.

Nel ballottaggio il cavaliere Mastio ebbe dalla sezione di Nuoro voti 54; di Dorgali, 59; di Gavoi-Fonni 66; Orani, 44; totale 223 voti. Il signor avvocato Asproni ebbe dalla sezione di Nuoro voti 81; di Dorgali, 27; Gavoi-Fonni, 6; Orani, 17; totale 131 voti.

Il signor cavaliere Mastio, avendo ottenuto 92 voti in più dell'avvocato Asproni, venne proclamato deputato.

Nelle operazioni occorsero le seguenti circostanze di fatto che l'ufficio crede opportuno di sottoporre alla Camera, quantunque creda che non siano tali da influire sulla validità dell'elezione.

1° Mentre la legge elettorale prescrive che i presidenti delle sezioni rechino alla sezione principale le carte constatanti le operazioni di ciascuna sezione, avvenne che il presidente della sezione di Dorgali ammalò improvvisamente per via, e fece consegnare le carte dall'esattore.

Di queste circostanze si fa menzione nel definitivo processo verbale, al quale è pure annessa una dichiarazione del medico constatante la malattia del presidente della sezione di Dorgali.

2° Il processo verbale definitivo del risultato del ballottaggio ha la data del 22 novembre e non del 19, mentre, attesa la lontananza delle varie sezioni dalla sezione centrale, era d'impedimento a che il processo verbale del risultato definitivo potesse aver luogo nel giorno stesso della votazione.

3° Annesso al processo verbale della seconda votazione della sezione di Orani avvi una protesta dell'elettore Pietro Paolo Siotto-Elias. In quella protesta si dice:

1° Che al secondo appello 18 elettori Ottanesi si aggruppavano attorno all'elettore Secchi Carta, e che chiamati a dare il voto presentavano schede precedentemente scritte, e che facevano leggere per sentire il nome. Accenna inoltre a qualche irregolarità sul modo seguito dal presidente nel ritirare le schede.

2° Si osserva in questa protesta che l'ufficio è rimasto incompleto per qualche momento, rimanendovi soltanto due scrutatori col segretario.

« *Protesta dell'elettore Pietro Paolo Siotto-Elias.*

« Nel corso della votazione gli elettori Ottanesi, in numero di diciotto, non appena incominciato il secondo appello si aggruppavano intorno all'elettore signor Giuseppe Secchi Carta, e quando venivano chiamati dal

presidente non domandavano nè ricevevano da lui il rispettivo bollettino (già erano stati precedentemente consegnati tutti all'elettore Salvatore Maria Denti), ma esibivano al Secchi Carta suddetto una scheda precedentemente scritta, la quale egli leggeva e, verificatala, faceva procedere con essa in mano, in modo che la si vedesse e che non si potesse cambiarla senza essere osservati sino al banco della presidenza ciascun elettore. Avvertita dal protestante questa scandalosa maniera di legare la libertà del voto diminuendone la segretezza e fattone richiamo all'ufficio, il signor Secchi Carta proseguiva per un altro momento nell'ufficio di revisore delle schede degli Ottanesi; ma avvertito dall'avvocato Antonio Mastio, si faceva surrogare da Salvatore Maria Denti il quale andava esso stesso a ritirare molte schede alla volta dal presidente per gli altri Ottanesi, le quali però non evacuavansi ma si continuavano a leggere e verificare le scritte precedentemente.

« Osservava anche che l'ufficio è rimasto incompleto per qualche momento essendo mancati dal collegio allo stesso tempo il presidente Siotto, gli scrutatori Scano e Bande, e rimasti solamente gli scrutatori Cusu Niffio col segretario.

« Qualora si voglia dalla Camera rilevare la verità dei fatti esposti il protestante può somministrare la prova la più compiuta colla testimonianza di molti elettori. »

Questa protesta venne presentata all'ufficio, seduta stante, e nel verbale si risponde dall'ufficio a questa protesta, osservando:

1° Che trattavasi di elettori analfabeti, epperò facevano scrivere il nome da un elettore, e se lo facevano leggere da un altro prima di consegnarlo al presidente;

2° Quanto all'assenza degli scrutatori dall'ufficio, osserva che se per un momento al tavolo si trovavano solo due scrutatori ed il segretario, gli altri, compreso il presidente, erano sulla porta del collegio, e ciò in un momento in che trovavansi soli due elettori.

Il l'ufficio avendo esaminato i sovra riferiti incidenti non crede sieno tali da rendere invalida l'elezione, quindi vi propone la convalidazione della nomina del deputato del collegio di Nuoro nella persona del signor Mastio cavaliere medico Francesco.

(È approvata.)

**DEPRETIS, relatore del III ufficio.** Collegio di Lanusei. — È diviso nelle quattro sezioni di Lanusei, Tortoli, Ierzu e Muravera. Gli elettori iscritti sono 677; i votanti furono 407.

I voti nel loro complesso si ripartirono nel modo seguente: il maggiore Effisio Cugia ottenne voti 195; il conte Carlo Boyl, 116; il signor L. Valerio, 43; voti dubbi, 5; nulli, 32; divisi nei vari candidati, 16.

Nessuna maggioranza assoluta; epperò si procedette a ballottaggio fra il signor maggiore Effisio Cugia ed il conte Carlo Boyl.

Intervennero 365 elettori, e il signor maggiore Cugia ottenne voti 228; il conte Carlo Boyl, 131; voti dichiarati nulli, 6. Il signor maggiore Cugia venne proclamato deputato.

Non vi ha reclamo o protesta, solamente risultano dagli stessi verbali due irregolarità, delle quali, a nome del III ufficio, devo dar notizia alla Camera.

In una delle sezioni, quella di Muravera, nella ricognizione delle schede per la prima votazione, se ne rinvennero due oltre il numero dei votanti. Le schede numerate furono 117, mentre i votanti erano o risultavano 115.

L'ufficio III ha creduto che questa irregolarità non sia tale da invalidare l'elezione, non essendovi reclamo di sorta, nè le due schede in più rinvenute potendo influire sul risultato delle operazioni elettorali, potendosi l'occorso errore attribuire alla negligenza colla quale si procedette dall'ufficio a constatare sulle liste il numero dei votanti.

Un'altra irregolarità appare dai verbali essere avvenuta nella votazione di ballottaggio.

Il presidente della sezione di Muravera invece di recare egli stesso, come aveva fatto nella prima votazione, il verbale alla sezione principale, secondo è prescritto dall'articolo 87 della legge elettorale, inviò il verbale stesso col mezzo di un carabiniere, accompagnandolo di una lettera, colla quale dichiara che circostanze imperiose di famiglia lo impedivano di partire per recarsi alla elezione elettorale come avrebbe voluto. Una dichiarazione firmata da tre scrutatori viene anche a confermare quanto scrive il presidente della sezione.

Il III ufficio non riconobbe in questa irregolarità un motivo per annullare l'elezione. Poichè quantunque le prescrizioni della legge siano chiare e precise nello stabilire che i presidenti delle sezioni secondarie debbano recare i verbali alla sezione principale, ciò tuttavia può, senza loro colpa, riescire impossibile. Ora, dopo che si sono compiute regolarmente le operazioni elettorali nelle varie sezioni, non pare che si possa spingere il rigore fino ad annullare una elezione per ciò solo che un presidente di una sezione non poté assistere alla finale ricognizione dei voti. Certo che l'ufficio della sezione di Muravera, impedito il presidente, doveva incaricare uno dei suoi membri a farne le veci, poichè alle operazioni elettorali non devono prender parte persone estranee al corpo elettorale, il che sarebbe stato conforme allo spirito della legge. Tuttavia non essendovi contestazione sulle operazioni elettorali e non variandone il risultato quand'anche per la irregolarità che ebbe luogo, si dovesse ritenere come nulla la votazione seguita nella sezione, il terzo ufficio m'incarica di proporre alla Camera la conferma dell'elezione del collegio di Lanusei nella persona del maggiore Effisio Cugia.

(È approvata.)

**OLLANDINI, relatore del VI ufficio.** Collegio di Moutiers. — Il collegio elettorale di Moutiers è diviso in quattro sezioni, tre delle quali nel capoluogo, la quarta nel comune di Bozel. Le quattro sezioni unite presentano un numero di 1372 elettori. Nel primo scrutinio votarono 762 elettori.

Il signor Jacquemoud dottore Antonio riportò 382 suffragi; il signor Duverger Carlo, capitano, 340; il

signor Duverger Carlo, 17; quattordici voti andarono dispersi e nove schede furono dichiarate nulle.

Nessun candidato avendo riportato la maggioranza voluta dalla legge per uscire eletto alla prima votazione, si addivenne allo scrutinio di ballottazione tra il signor Jacquemoud dottore Antonio ed il signor Duverger Carlo, capitano, che avevano avuto il maggior numero di voti.

Risposero a questo secondo appello 723 elettori, i quali ripartirono i loro voti nel modo seguente: al signor Jacquemoud dottore Antonio, 365; al signor Duverger Carlo, capitano, 358; in conseguenza il signor Jacquemoud dottore Antonio fu proclamato deputato.

Due schede furono dichiarate nulle senza contrasto, tre furono contestate: l'una perchè scritta in modo affatto non intelligibile e le altre due perchè contengono a mano ed a stampa il nome del signor dottore Jacquemoud Antonio; locchè farebbe credere che i due elettori che le deposero nell'urna anzichè servirsi della carta distribuita giusta l'articolo 82 della legge elettorale, dal presidente della sezione, si siano valse di un modulo a stampa contenente il nome del candidato. È da ritenersi che questi cinque bollettini annullati non possono in nulla cambiare il risultato dello scrutinio, imperciocchè il signor dottore Jacquemoud ha riportato sul capitano Duverger una maggioranza di dodici voti.

Ora il riferente è in dovere di osservare che nelle appendici dei processi verbali con cui fu proclamato lo scrutinio di ballottaggio ed il deputato, si riconobbe un'irregolarità di forma e non di sostanza.

L'articolo 87 della legge 17 marzo 1848 vuole che il presidente di ciascuna sezione rechi immediatamente il risultato dello squittinio dei voti all'ufficio della prima sezione, e che questo, in presenza di tutti i presidenti delle sezioni, proceda alla ricognizione generale dei voti dell'intero collegio.

È appunto questa formalità che non si trova che in parte adempiuta nelle suddette appendici di processo verbale, o, per meglio dire, nei verbali della seduta del 16 e dell'ultima definitiva del 19 novembre prossimo passato, fatta a Moutiers. In questa seconda i presidenti della seconda e terza sezione non erano presenti, essendo partiti il giorno avanti, ed in luogo del presidente della sezione di Bozel vi era uno scrutatore da lui delegato. Nella prima votazione le cose andarono press'a poco ugualmente. L'ufficio della prima sezione, ricevuti i processi verbali della seconda e terza sezione, il 15 stesso fece lo spoglio dei voti di tutte tre queste sezioni e ne rimandò il compimento al giorno seguente, perchè non era giunto il presidente della sezione di Bozel.

La domani l'ufficio I si radunò nuovamente e coll'intervento del solo presidente della stessa sezione di Bozel proclamò lo scrutinio di ballottaggio; in altri termini, i presidenti della seconda e terza sezione non erano presenti alle due proclamazioni, ed il presidente della sezione di Bozel si trovò alla prima e delegò all'altra uno scrutatore.

Se veramente si vuole stare attaccati alle prescrizioni della legge, noi troveremo mancanza di formalità. Ma se però si consideri che le operazioni elettorali procedettero nel resto senza inconveniente di sorta, come lo attestano i relativi verbali; che la lontananza del capoluogo, l'impraticabilità delle strade, l'ora, il timore anche probabile del guastarsi del tempo abbiano indotto i presidenti della seconda e terza sezione a partire il giorno avanti, appena compiute le operazioni del rispettivo ufficio, e fatto decidere il presidente a delegare in sua vece uno scrutatore, non sembrerebbe tanto trascurato nella sostanza ed applicabile alla lettera lo spirito dell'articolo 87 della legge elettorale che prescrive doversi trovare presenti tutti i presidenti di sezione allo spoglio generale dei voti, che si fa dall'ufficio della sezione principale.

Per cotali motivi, il riferente, a nome dell'ufficio III, vi propone la convalidazione dell'elezione del signor Jacquemoud dottore Antonio a deputato del collegio di Moutiers.

(È approvata.)

**VALLAURI**, relatore dell'ufficio VI. Collegio di Rivoli. — Ho l'onore di riferire, a nome dell'ufficio VI, sull'elezione del collegio di Rivoli. Questo collegio si compone di tre sezioni, Rivoli, Orbassano e Pianezza.

Il numero degli elettori iscritti è di 559, dei quali votarono nel primo squittinio 382.

Il conte Amedeo Chiavarina ottenne nella prima sezione voti 75; nella seconda 57; nella terza 55; totale 187.

Il conte Michelangelo Robbio di Varigliè ebbe nella prima sezione voti 33; nella seconda 65; nella terza 69; totale 167. Il conte Robbio ottenne voti 21; furono dispersi voti 5; le schede nulle furono 2.

Nessun candidato avendo ottenuto nel primo squittinio il numero di voti richiesto dalla legge, si venne al ballottaggio tra il signor conte Amedeo Chiavarina ed il signor conte Michelangelo Robbio di Varigliè, che avevano conseguito il maggior numero di voti.

In questo secondo squittinio al signor conte Amedeo Chiavarina toccarono voti 260, cioè nella prima sezione 103; nella seconda 93; nella terza 64; al signor conte Michelangelo Robbio di Varigliè voti 188, cioè nella prima sezione voti 51; nella seconda 65; nella terza 72.

Epperò fu dal collegio proclamato deputato il signor conte Amedeo Chiavarina.

In quest'elezione le operazioni furono tutte regolari; senonchè la contestazione intorno a 24 schede diede luogo ad una protesta per parte di 12 elettori, la quale fu unita al verbale dell'elezione.

Questi elettori si richiamano alla Camera dicendo:

1° Nella sezione di Rivoli non essere state attribuite al conte Michelangelo Robbio di Varigliè n° 21 schede, perchè vi era scritto solamente *conte Robbio*; affermano non essere nello Stato altro conte Robbio a cui esse si possano attribuire, ove si eccettui il conte Robbio di Varigliè, e la Camera avere già nel 1853 deciso favorevolmente secondo il parere dei ricorrenti;

2° Anche nella sezione di Pianezza due schede aventi la semplice indicazione di *conte di Alpignano* non essere state computate fra quelle del conte Robbio di Varigliè.

I ricorrenti insistono per la validità di queste due schede, da attribuirsi al predetto signor conte Robbio, designato comunemente coll'appellazione di *conte di Alpignano* per aver acquistato il castello dei conti di questo nome;

3° Nella medesima sezione di Pianezza essere stata dichiarata nulla una scheda favorevole al conte Michelangelo Robbio, col pretesto che fosse *intelligibile*; laddove, a parere dei petenti, il nome del conte Robbio vi si legge abbastanza chiaramente.

Ciò premesso, concludono doversi annullare l'elezione del conte Amedeo Chiavarina, seguita dopo il secondo squittinio. Imperciocchè, quando le 24 schede contestate vengano attribuite al signor conte Michelangelo Robbio di Varigliè, esso avrebbe ottenuto voti 191, il quale numero sarebbe superiore al terzo degli elettori iscritti ed alla metà dei votanti; epperò il predetto signor conte Robbio di Varigliè avrebbe dovuto essere proclamato deputato nel primo squittinio.

L'ufficio VI, esaminata diligentemente ogni cosa, deliberò doversi attribuire al signor conte Michelangelo Robbio di Varigliè le 21 schede aventi la sola indicazione di *conte Robbio* per la ragione addotta dai ricorrenti;

Rigettò l'istanza dei medesimi riguardo alle due schede in cui si legge il *conte di Alpignano*, perchè questo non è il vero predicato del signor conte Michelangelo Robbio, nè l'acquisto da lui fatto del castello di Alpignano basta a conferirgli legalmente un tale titolo.

Finalmente la scheda dichiarata *non intelligibile* nella sezione di Pianezza, fu nelle mani dei singoli membri del VI ufficio, e tutti convennero nel dire, che non vere lettere ivi si contengono, ma piuttosto sgorbii tali, da cui non si può raccogliere un nome qualunque; quindi fu dichiarata nulla.

Ora, anche aggiungendo al signor conte Michelangelo Robbio di Varigliè i 21 voti dati al *conte Robbio*, e diminuendo il numero dei votanti per le tre schede dichiarate nulle, il suddetto signor conte non avrebbe ottenuto, nel primo squittinio, il numero dei voti prescritto dalla legge elettorale.

Per la qual cosa il VI ufficio ha determinato ad unanimità di mantenere la deliberazione del collegio di Rivoli, e mi ha incaricato di proporvi la convalidazione dell'elezione a deputato del signor conte Amedeo Chiavarina.

(È approvata.)

**BAINO**, relatore del VII ufficio. Collegio d'Alghero. — Detto collegio è diviso in due sezioni, d'Alghero e di Villanova o Monte Leone. Nella prima trovansi iscritti 259 elettori, nella seconda 185: totale 444.

Presero parte alla votazione nella sezione d'Alghero, 191; in quella di Villanova, 140: totale 331; che si ripartirono come segue: all'avvocato Antonio Costa, nella prima sezione, 97; nella seconda, 74: totale 171; al

cavaliere Giovanni Battista Garibaldi, prima sezione, 50; seconda sezione, 36: totale 86; al canonico Adami Carmine, prima sezione, 38; seconda 27: totale 65; voti dispersi 7 compresi tra questi quelli non aventi sufficiente indicazione. Schede dichiarate nulle 2; l'una nella prima sezione affatto inintelligibile che è unita al verbale, l'altra nella seconda sezione in bianco.

Siccome il numero dei voti ottenuti dall'avvocato Antonio Costa in 172 era maggiore del terzo dei 444 numero degli iscritti, e maggiore della metà dei 331 numero dei votanti, l'ufficio della sezione principale lo proclamava a deputato.

Le operazioni elettorali dall'esame dei verbali risultano regolari; non vi sarebbe d'altronde nè richiamo nè protesta inseriti od annessi nei verbali suddetti.

Se non che uno scritto diretto alla Presidenza della Camera in data del 19 novembre ultimo, ma pervenuto assai più tardi, cioè il 15 dicembre corrente, portante il nome di otto individui che si dicono elettori, senza però alcuna legalizzazione di firma, farebbe alcuni appunti alla elezione suddetta che riferirò dappoi.

Ora che ho accennato come quello scritto non contenesse legalizzazione di firma, debbo premettere come questa circostanza ad alcuni membri dell'ufficio sia parsa così importante che prima di passare alla disamina del merito degli appunti contenuti nello scritto suddetto stimassero doversi preliminarmente risolvere il dubbio che l'accennato difetto potesse produrre, se cioè l'ufficio potesse o non potesse quello scritto prendere in considerazione.

Parlavano vari membri dell'ufficio in contraria sentenza; pareva a taluni che insino a tanto che non è accertata la firma degli oppositori, non potesse nemmeno darsi che avesse avuto luogo l'opposizione; che così non fosse nemmeno il caso di tenere quello scritto in alcuna considerazione per la stessa ragione per cui non tiensi alcun conto delle petizioni che pervengano alla Camera non autenticate; che d'altronde dovesse riguardarsi opportuno e conveniente l'osservare la stessa norma anche al riguardo delle proteste contro delle elezioni, allo scopo di evitare lo sconcio in cui potrebbe per avventura incorrere la Camera col prendere in considerazione proteste, e coll'ordinare per lo stesso oggetto incumbenti, l'esito dei quali dovesse poi e per l'opposto chiarire che la protesta fosse apocrifa.

Pensavano altri che non istesse forse intieramente l'analogia che si voleva stabilire tra le petizioni e le proteste contro le elezioni dei deputati, giacchè se in ordine alle prime vi è un regolamento che prescrive la loro autenticità a dovere porre in avvertenza i petenti che in altra forma non sarebbero le loro petizioni ricevute, non vi sarebbe all'opposto disposizione legislativa qualunque siasi relativa alle elezioni.

Che d'altronde nelle petizioni trattasi dell'interesse del petente, e sta da lui ed a lui è essenzialmente imputabile se per non essersi uniformato al regolamento le sue petizioni rimangono senza effetto; e che a vece nelle proteste relative alle elezioni vi sia l'interesse pubblico,

l'interesse stesso della Camera che ha d'uopo di essere informata del fatto in qualunque modo siagli denunciato, onde portare un più sicuro giudizio sulla sincerità delle elezioni predette.

Questa discussione, se non condusse l'ufficio ad una soluzione della questione, indusse però l'accordo fra tutti i membri dell'ufficio stesso che, senza attribuire a quella protesta una qualunque siasi importanza, si esaminasse intanto la natura dei fatti in detto scritto enunciati, la loro probabilità in rapporto dei verbali costanti il modo delle seguite operazioni elettorali, al solo ed unico scopo di dedurne se l'interesse della Camera potesse veramente richiedere l'accertamento dei fatti stessi, siccome proporrebbero detti oppositori, chiedendo una formale inchiesta. Ed è in questo senso che d'incarico dell'ufficio mi fo a riferire brevissimamente sui vari appunti stati fatti alla elezione in discorso.

Cominciassi in quello scritto dal dire che l'esito di quest'elezione debba ascriversi a maneggi, a corruzioni, alla diffamazione dell'avversario politico, alle pressioni esercitate su elettori analfabeti, coll'estorquere loro le schede e coll'apporvi un nome che gli elettori dubitare potessero se fosse veramente quello da loro designato; ma in questi appunti gli asserti protestanti si tengono assolutamente in sulle generali, nè declinano verun fatto preciso, nè fanno cenno di persona su cui siasi praticato, perchè ne possa la verità venire in alcun modo chiarita.

L'essersi poi parlato pro o contro un candidato, la è cosa che successe notoriamente in ogni elezione, perchè non debba interessare la Camera a stabilirlo. E se anco taluni elettori, a cui vennero scritte le schede per essere analfabeti, poterono dubitare che il nome da loro declinato non sia realmente stato scritto, mentre ciò sarebbe esclusivamente attribuibile al sistema stabilito in Sardegna di ammettere a votare anche gli analfabeti, quando essi avessero veramente nutrito quel dubbio, avevano il mezzo di chiarirsenne col far leggere la scheda da un altro, come avevano il mezzo di protestare presso l'ufficio contro chiunque loro avesse offerta la scheda; locchè non essendosi fatto, il verbale di elezione bastar debba da per sè a provare la regolarità dell'operazione, a dispensarci da qualunque ulteriore indagine.

Si accenna in secondo luogo in quella protesta ad un'interpretazione, che dicesi data meno giustamente dall'ufficio della sezione principale all'articolo 82 della legge elettorale, giusta la quale non potessero gli elettori esaminare la calligrafia dei vari nomi scritti nei bollettini di mano in mano che venivano letti dal presidente.

Con ciò si volle da quegli oppositori insinuare che gli elettori sieno stati impediti di prevalersi della facoltà loro accordata dal precitato articolo.

Ma anche qui il verbale fa fede che, appena proposti il quesito: se un tal Piccinelli potesse o no recarsi dietro il presidente ad osservare le operazioni dell'ele-

zione, siasi tosto dall'ufficio risposto affermativamente, in conformità del ridetto articolo.

Dietro a ciò conseguentemente, ed esso Piccinelli e qualunque altro poteva recarsi dietro il presidente e girarvi attorno senza che gli fosse fatta opposizione alcuna.

E se per avventura, ciò che però neppure venne detto esplicitamente in quella protesta, se taluno pretendeva fermarsi in attiguità al presidente per ivi esaminare minutamente le calligrafie dei nomi scritti nei bollettini, qualunque fosse l'opinione relativa spiegata dai suddetti protestanti, parve all'ufficio che male quegli s'apponesse in quella sua pretesa, che mirasse essenzialmente a violare la segretezza dei voti, per la quale anzi la legge stessa prescrive che i bollettini sieno tosto e immediatamente arsi.

Il tenore preciso d'altronde di quell'articolo 82 della legge elettorale indica chiaramente che coll'ordinarsi che vi dovesse essere spazio sufficiente dietro il presidente dell'ufficio per girarvi attorno, con ciò non siasi voluto attribuire la facoltà a taluni di tenere continuamente occupato detto spazio, perchè altri parimente non possano valersi dello stesso diritto.

Si designano in terzo luogo come state ingiustamente annullate dall'ufficio della sezione di Alghero alcune schede, quasi non portassero sufficiente indicazione del candidato, quando a vece vi fosse chiaramente espresso.

Le schede di cui si fa cenno in questa protesta sono cinque, delle quali una assolutamente inintelligibile; un'altra portante semplicemente il nome di Costa; due, che sono forse quelle di cui intendono più particolarmente parlare detti protestanti, coll'indicazione di cavaliere Garibaldi; ed una quinta infine coll'indicazione: cavaliere D. Francesco Garibaldi, sindaco.

I motivi per cui questi ultimi tre voti non vennero dall'ufficio definitivo computati al competitore cavaliere Giovanni Battista Garibaldi, parvero all'ufficio VII evidenti; se non che riconobbe vana la discussione, dacchè anche imputati a questo ultimo, non potevano nè possono alterare il risultato della votazione a favore dell'avvocato Antonio Costa.

Si protesta che l'ufficio definitivo abbia ammesso a votare nell'intervallo tra il primo e il secondo appello tutti indistintamente gli elettori che si presentavano. E qui neppure seppe l'ufficio scorgere motivo qualunque siasi di nullità della elezione; dacchè, insino a tanto che non incominciò il secondo appello, rimase mai sempre aperto il primo.

Si fa notare che dal verbale della sezione principale di Alghero risulta che il solo scrutatore Antonio Raffaele Adami constatasse la deposizione dei bollettini nell'urna: e si soggiunge che sulla lista elettorale a ciò destinata compaiono di tratto in tratto sottoscritti tutti gli scrutatori indistintamente.

Ma primieramente quel verbale, anzichè stabilire che il solo Adami constatasse la deposizione dei bollettini, stabilisce a vece che questi ciò facesse unitamente al segretario ed in piena conformità del disposto della legge.

Che poi nella lista elettorale, oltre il nome di quello scrutatore e segretario, venisse anche di quando in quando apposto quello di tutti gli altri scrutatori, ciò sarebbe tutto al più un'abbondanza che non può viziare.

Per ultimo, infine, facendosi confusione tra il disposto della legge relativo alla formazione degli uffici definitivi e quello concernente le operazioni elettorali, si vorrebbe ritrovare una irregolarità in che, mentre dal verbale della composizione dell'ufficio definitivo risulta che nella seconda sezione chi registrava gli elettori presenti e votanti fosse il D. Giovanni Marcello, questo nome non si vedesse poi apposto a riscontro degli stessi elettori nella lista elettorale, dove trovasi a vece il nome d'un tal D. Monti.

La irregolarità, a parer mio, non esiste, perchè nella formazione dell'ufficio definitivo non è egualmente prescritto come nelle operazioni elettorali che pongasi a riscontro di cadun votante il nome dello scrutatore e del segretario. E se in conseguenza quel D. Monti doveva ciò eseguire, era pur questa un'abbondanza, ma non un difetto, tanto meno influente a nullità.

E per tutte queste considerazioni ed anche perchè quella protesta, mentre che per quel suo difetto di autenticità non potrebbe ispirarci sufficiente fiducia per poter dubitare della regolarità dell'elezione quale appare dai verbali, comparirebbe ispirata da sentimenti di avversione personale contro l'eletto signor Antonio Costa, e di favore verso un altro concorrente, siccome si rileverebbe dalle espressioni ivi usate, con cui si tacerebbe chiaramente di vile ed assurda la moltitudine che non si sarebbe mostrata propensa a portare i suoi voti a favore del competitore del Costa, penserei che non abbiasi ad avere riguardo alla protesta stessa e approvare come regolare l'elezione in discorso.

Per cui ho l'onore di proporvi l'approvazione dell'elezione del collegio d'Alghero in capo dell'avvocato Antonio Costa.

**CAIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CAIS.** Debbo mettere in avvertenza la Camera che, avendo io l'onore di far parte del VII ufficio, ho potuto rilevare dal verbale una frase che mi aveva fatto nascere qualche dubbio sulla regolarità di quest'elezione.

Risulta dal verbale che un certo Piccinelli, elettore, avesse chiesto al presidente l'autorizzazione di portarsi dietro al banco dell'ufficio per poter vedere le schede. Lo stesso verbale soggiunge: « Il presidente gli ha accordato questa facoltà, colla precauzione per altro che non potesse distinguere dal carattere delle schede chi fosse l'autore di esse. »

A me parve che, se non poteva conoscere il carattere calligrafico delle schede (particolarmente poi che, come si sa, molte delle schede sono malamente scritte), non poteva al certo verificare se i nomi fossero ben precisi. Io metto dunque in avvertenza la Camera di questo fatto, tanto più che vi seguì una protesta che non fu unita al verbale, e che giunse direttamente alla Camera

## TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1857

non legalizzata, quale protesta accenna allo stesso fatto. Io non faccio mozione alcuna, e me ne rimetto al giudizio della Camera.

**BAINO, relatore.** Se la Camera lo desidera, io darò lettura della parte del verbale...

*Molte voci.* No! no!

**BAINO, relatore.** Sono poche parole. (*Leggendo*) « Prima di procedere allo spoglio dei voti, l'elettore signor Stefano Piccinelli domandò se poteva avvicinarsi al banco della presidenza, e l'ufficio assenti, secondo la legge, purchè ciò seguisse in modo da non prendere conoscenza delle diverse calligrafie, onde in tal modo rispettare il segreto del voto, e così venne fatto. »

**GALLINI.** Se mal non mi appongo, la Camera non può votare con conoscenza di causa su questa relazione, perchè dal modo con cui ne fu data comunicazione, nessuno ha capito di che cosa si tratti. Non credo con questo di offendere l'onorevole Baino, relatore, ma egli ha la voce alquanto stanca e non abbiamo troppo inteso.

**PRESIDENTE.** Essendo fatta una proposta a nome dell'ufficio, se non vi sono opposizioni, io debbo metterla ai voti.

*Molte voci.* Sì! sì! Avanti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'approvazione dell'elezione del signor Costa a deputato del collegio di Alghero.

(La Camera approva.)

**BARRALIS, relatore dell'ufficio VII.** Collegio di San Remo. — Il collegio di San Remo, composto di 316 elettori, è diviso in tre sezioni. La prima, cioè quella di San Remo, consta di 172 elettori; la seconda, di Cerialana, di 51, e la terza, di Bordighiera, di 93.

Si presentarono alla prima votazione: 145 nella prima sezione, 46 nella seconda, e 77 nella terza; totale 268.

I voti si ripartirono nel modo seguente: al signor avvocato Giuseppe Piana 82; al signor avvocato Giuseppe Ameglio 65; al signor teologo Giacomo Margotti 46; al signor avvocato Antonio Corradi 27; al signor avvocato Antonio Zirio 26; al signor avvocato Giuseppe Grossi 11; voti dispersi 9; schede nulle 2.

Niuno pertanto avendo ottenuto la maggioranza voluta, fu stabilito il ballottaggio fra i signori Ameglio e Piana, e nella successiva votazione del 18, il primo, cioè il signor avvocato Ameglio, riportò 169 voti, cioè 146 nella prima, 13 nella seconda e 10 nella terza sezione; ed il signor avvocato Piana ebbe voti 113, di cui 6 nella prima sezione, 33 nella seconda e 74 nella terza.

Il signor avvocato Ameglio fu per conseguenza proclamato deputato.

Alle osservazioni inscritte nel verbale della prima votazione della sezione di San Remo, e che consisterebbero nell'essersi in queste schede portato un solo nome per la costituzione dell'ufficio definitivo, nel non essere state affisse nella sala le liste elettorali, nell'essersi deposti bastoni e paraacqua nella sala e nell'essersi introdotto colla spada il comandante del corpo di guardia,

l'ufficio di quella sezione avendo risposto vittoriosamente, e risultando poi dallo stesso verbale che le liste elettorali furono affisse, le altre circostanze, anche ammesse, non avendo influenza decisiva sulla validità dell'elezione, io ho l'onore di proporvi, a nome dell'ufficio VII, l'approvazione dell'elezione del collegio di San Remo in capo all'onorevole avvocato Ameglio.

(È approvata.)

**MAZZA, relatore dell'ufficio VI.** Collegio di Tiesi. — Ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Tiesi (Sardegna), il quale si forma di tre sezioni: quella di Tiesi, ove sono iscritti 145 elettori; quella di Bonorva, ove ne sono iscritti 130, e quella di Pozzo Maggiore, ove ne sono iscritti 101; in tutto sono 376 gli elettori iscritti, dei quali votarono 263: 100 a Tiesi, 87 a Bonorva, 76 a Pozzo Maggiore.

Dei 263 votanti, 183 diedero il voto al cavaliere avvocato Enrico Garau; 51 al conte Vittorio Camburzano; 23 al cavaliere Luigi Cacciopus. Un voto toccò ancora al professore Manicheddu, e cinque schede furono annullate senza contestazione di sorta.

Per la qual cosa, avendo il cavaliere Enrico Garau conseguito un numero di voti superiore al terzo degli elettori iscritti ed alla metà dei votanti, fu legalmente proclamato deputato fin dal primo squittinio.

Verificata la regolarità delle seguite operazioni, e non essendoci reclamo su cui deliberare, l'ufficio VI vi propone per mio mezzo di confermare l'elezione fattasi dal collegio di Tiesi nella persona del cavaliere Enrico Garau.

Si osservò da taluno nell'ufficio essere il cavaliere Garau consigliere d'Appello in aspettativa, onde sorse un istante la questione se l'aspettativa potesse far perdere al cavaliere Garau quell'inamovibilità che, compiuto il triennio di esercizio, egli aveva acquistata, e che sola lo rendeva eleggibile, non ostante il suo impiego giudiziario. Ma, dirimpetto alla formale disposizione dell'articolo 99 della legge elettorale, secondo cui ogni funzionario ed impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività, l'ufficio tenne per inamovibile, e quindi valevolmente eletto il cavaliere Enrico Garau dal collegio di Tiesi.

**MELLANA.** Fra quelli che sostennero nell'ufficio VI la tesi contraria a quella stata da esso adottata, c'era io, e mantengo tuttora la stessa opinione.

Io aveva sostenuto che, esaminando lo spirito della legge, non poteva ritenersi un impiegato in aspettativa come tutt'affatto indipendente, quale lo presunse la legge stessa, dal potere esecutivo, e come tale eleggibile.

Nessuno ha combattuta questa teoria, anzi l'intero ufficio ammise in principio la giustizia di tale sentenza; solamente osservarono che vi era nella legge un articolo il quale contrariamente tronca la questione. Soggiunsero che ove si trattasse *de lege constituenda* avrebbero opinato in conformità della tesi da me sostenuta, ma che qui si trattava di applicare la legge esistente; e citandomi l'articolo 99 dalla legge elettorale dicevano: *dura lex sed lex.*

Ammetto anch'io che qui si tratta di applicare la legge e non disfarla; ma sostengo che male dai miei oppositori s'interpreta l'articolo 99.

La legge, dopo aver fatto all'articolo 98 l'enumerazione di tutti gli impiegati che non possono essere nominati deputati, nell'articolo 99 aggiunge:

« Ogni funzionario o impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività. »

La nostra legge elettorale è informata ai principii liberali cui s'inspiravano nel 1848 i legislatori. Quei principii volevano che venisse, se non del tutto negato, almeno fosse grandemente limitato il numero degli impiegati governativi sedenti nella Camera elettiva.

E fu sancito che sopra 204 deputati soli 51 impiegati governativi potessero sedere nell'Aula dei rappresentanti della nazione. Perchè quella disposizione legislativa fosse una verità, si doveva di necessità sancire che l'impiegato in aspettativa fosse assimilato a quello in funzione. Quindi chiaramente emerge la ragione dell'articolo 99 inserito dopo l'articolo 98. Se non fosse stato apposto il detto articolo 99, la legge sarebbe stata subdola.

Se fosse altrimenti, un Governo che avesse idee contrarie ai principii ai quali s'informa questa legge, e non vi fosse l'articolo 99, potrebbe far sedere in Parlamento non solo il quarto, ma anche la metà e più degli impiegati, in quanto che quelli che hanno una presunzione di poter ottenere i suffragi dei loro elettori potrebbero prima dell'elezione venir messi in aspettativa.

Dunque, secondo me, lo spirito di quest'articolo non può altrimenti essere interpretato che nel modo che ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

Ma io non so comprendere come quest'articolo possa aver forza sull'articolo 98, dove è detto:

« Non possono essere eletti deputati:

« 1° I funzionari stipendiati ed inamovibili dell'ordine giudiziario. »

L'articolo 99 è evidentemente estraneo alla questione, la quale sta tutta nel vedere se l'impiegato dell'ordine giudiziario in aspettativa sia o no inamovibile, sia o no in eguale condizione d'indipendenza come il giudice in funzione. L'inamovibilità al giudice non gli è data a suo decoro, bensì a garanzia di chi deve essere giudicato o che ricorre ai magistrati. Ora cosa importa ai cittadini dell'inamovibilità di chi non giudica, ma solo percepisce, oziando, una parte dello stipendio?

E prima di continuare nella mia argomentazione mi si conceda di domandare quale sia l'origine di questa inqualificabile categoria d'impiegati che riceve stipendio senza dare nessun corrispondente lavoro. L'impiegato domanda l'aspettativa o per sovraggiunta infermità, o per domestici affari, od invitato onde esimersi da più tristi conseguenze. In tutti i casi è un favore che riceve; nè potendola invocare in diritto, gli occorre per ottenerla il beneplacito del Governo.

Ma cade qui ovvia l'osservazione che da taluni mi potrebbe essere fatta, che, cioè, quando siedono nella Camera altri impiegati amovibili, non si scorge la ra-

gione per cui tanto convenga discutere per vedere se il giudice in aspettativa sia o no inamovibile.

Io qui non discuto sui principii, ma sull'applicazione di una legge esistente. Non esamino se la legge, la quale ha voluto ammettere altri impiegati amovibili a sedere nella Camera, abbia poi bene o male sancito che gli impiegati dell'ordine giudiziario per ivi sedere dovessero essere inamovibili. Comunque essa sia, la legge esiste, e noi, nella verificaione dei poteri, non possiamo far leggi, ma solo applicare le esistenti.

Ora io domando se l'impiegato in aspettativa possa dirsi godere dell'inamovibilità. Gode dell'inamovibilità quello che essendo nel proprio ufficio non può essere, secondo la legge attuale, nè tolto dall'impiego, nè traslocato di luogo contro sua volontà e senza il giudicato della Corte di cassazione, cioè quel giudicato che è contemplato nella legge medesima; invece l'impiegato in aspettativa può egli mantenersi in questa posizione? Può riprendere il luogo che aveva o qualsiasi altro nell'ordine giudiziario senza il beneplacito del Governo? Io chiedo adunque se l'impiegato che si trova in aspettativa possa considerarsi godere di quell'inamovibilità che nell'impieghi giudiziari la legge ha voluto che avesse onde poter essere eletto. Io quindi sostengo che l'impiegato in aspettativa non può dirsi inamovibile, e non doversi la presente elezione convalidare.

**MAZZA, relatore.** È verissimo quanto disse l'onorevole Mellana circa le considerazioni che vennero fatte nell'ufficio del quale ho l'onore di essere relatore. È verissimo quanto si affermò nell'ufficio, e concordemente si approvò, che, cioè, se si trattasse del diritto di costituire, certamente non potrebbe paragonarsi l'impiegato in aspettativa all'impiegato in attività. Si convenne in questo punto che l'inamovibilità di cui gode l'impiegato giudiziario, dopo un triennio di esercizio, è tale sicuramente da renderlo meno assai dipendente dal Governo che non lo sia l'impiegato stesso in aspettativa. Circa questo punto non sorse nell'ufficio nessun dissenso; tutti ne convennero. Ma, dovendosi stare da noi alla formale disposizione dell'articolo 99, nel quale ogni difficoltà vien tolta di mezzo, il funzionario in aspettativa è formalmente assimilato al funzionario in attività, nè credette l'ufficio di dover prendere una conclusione sull'opinione che l'uffiziale giudiziario inamovibile avrebbe perduto l'inamovibilità mettendosi in aspettativa, e quindi il diritto di essere eletto a deputato. Così io stimo che la Camera dovrebbe eliminare compiutamente la questione della inamovibilità, la quale involge questioni di un ordine tutto speciale, e sulle quali i dissensi sono grandissimi. Io credo che quando un articolo di legge formale, incontrastabile, nella lettera e nello spirito, porta una data disposizione, per ciò stesso devono essere eliminate tutte le controverse che la porrebbero in dubbio; e il prendere una conclusione opposta sarebbe lo stesso che incorrere nell'assurdo di prendere una conclusione che diametralmente contrasta all'espressa disposizione della legge.

Questa fu la considerazione che mosse l'ufficio ad adot-

tare le conclusioni che ebbi l'onore di proporvi, e dalle quali non ho cagione di rimuovermi.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Pescatore.

**PESCATORE.** Io credo che l'opinione espressa dal deputato Mellana sia non solamente conforme allo spirito, ma anche al testo della legge. Anzitutto è d'uopo distinguere diversi modi di aspettativa: poniamo un consigliere d'Appello messo in aspettativa per tempo limitato col diritto di rientrare al primo posto vacante senza il beneplacito del Ministero, questo giudice, benchè in aspettativa, gode certamente del pieno suo diritto, e così anche del diritto d'inamovibilità, perciocchè egli, dopo un determinato tempo, e senza la volontà, ed anche a dispetto del Governo, ha diritto di riassumere la sua carica. Poniamo all'incontro un giudice collocato in aspettativa indefinitamente, e con tale condizione che non possa più ripigliare la sua carica se non concorra il consenso del Ministero, facendo per un momento astrazione dal testo della legge, io domando: costui è egli inamovibile in faccia al Ministero, secondo la natura delle cose? No, signori, non è inamovibile, perchè il Governo lo tiene rimosso a sua volontà dalla carica. Secondo lo spirito della legge poi egli è manifesto che costui dipende moralmente dal Ministero come qualunque altro impiegato in attività il quale tenga la sua carica sotto il beneplacito del Governo.

Ciò premesso, e reso così manifesto che nella varietà dei casi colui che è in aspettativa e che attende il beneplacito del Ministero per ripigliare la sua carica non è certamente inamovibile, veniamo a considerare il testo medesimo della legge che parifica gl'impiegati in aspettativa a quelli in attività.

Tal testo, o signori, non è assoluto come si pretende. L'articolo 99 vuole essere considerato e sta veramente in relazione al precedente articolo 98, per modo che questa disposizione non ha un valore assoluto, ma solo relativo. Infatti, l'articolo 98 dice: « Non possono essere eletti deputati i funzionari giudiziari o amministrativi amovibili, » e l'articolo 99 dichiara che per conoscere quali siano i funzionari ineleggibili, si dovranno parificare gl'impiegati in aspettativa a quelli in attività.

Evidentemente è limitato lo scopo dell'articolo 99. Dopo avere posta la regola che siano ineleggibili i funzionari amovibili, prevedendosi dal legislatore il dubbio se fossero ineleggibili soltanto gl'impiegati in attività, oppure se ad essi si dovessero parificare anche quelli in aspettativa, la legge dichiara che si debbano assimilare. La conseguenza di ciò è questa sola, che cioè sono ineleggibili gl'impiegati giudiziari o amministrativi amovibili, sia che essi abbiano l'attività di impiego, sia che si trovino in aspettativa. Questo è il vero senso della legge. Non bisogna isolare l'articolo 99, quando il legislatore lo pose in relazione cogli articoli precedenti. Io ripeto che l'articolo 99 non è assoluto ma relativo al precedente, dal momento che quell'articolo è destinato a risolvere un dubbio che nasceva dalla precedente disposizione.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.** Trattandosi di interpretare la legge elettorale, stimo dover mio di sorgere a parlare nella presente discussione, giacchè essendo forse il solo membro di questa Camera, che abbia partecipato alla formazione di questa legge, potrò dare in ordine alla medesima alcuni schiarimenti.

La legge, dichiarando non eleggibili i funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario, volle evidentemente escludere gli impiegati i quali erano sotto l'immediata dipendenza del Governo, quelli in ordine ai quali esso aveva la facoltà di mutarne la condizione; non volle però escludere tutti quelli che potevano dal Governo ottenere un'altra condizione, giacchè anche sui funzionari stipendiati e inamovibili il Governo ha un'azione col mezzo delle promozioni e delle traslocazioni favorevoli. La legge elettorale non considerò questo mezzo d'influenza sufficiente a menomare l'indipendenza del magistrato e quindi a renderlo ineleggibile. Questo è evidentemente lo spirito del paragrafo primo dell'articolo 98, che esclude dalla Camera i funzionari stipendiati e amovibili dell'ordine giudiziario.

Vediamo ora se il funzionario stipendiato dell'ordine giudiziario in aspettativa sia per rispetto al Governo in condizione diversa di quella in cui trovasi l'impiegato in attività.

Egli è palese che il magistrato, il quale ha già acquistata l'inamovibilità, non può essere posto in aspettativa se non dietro il suo consenso. Dunque la condizione dell'impiegato in aspettativa è in tal caso chiesta od acconsentita dal magistrato medesimo. Ciò posto, io domando: può il Ministero variare questa condizione? No, non è in facoltà del medesimo di togliere l'impiego ad un funzionario che fu collocato in aspettativa per un tempo indeterminato.

Ma l'onorevole Pescatore asseriva: può il Ministero richiamare in attività l'impiegato posto in aspettativa e quindi migliorarne la condizione.

Se valesse questa ragione, se non avesse il legislatore voluto ammettere nella Camera se non coloro la cui condizione non può essere migliorata dal Governo, non avrebbe, lo ripeto, ammesso alcun magistrato, poichè è in facoltà del Governo di avvantaggiare, mediante una promozione, la condizione di qualunque magistrato, salvo quella del primo presidente della Corte di cassazione. (*Parità e segni di assenso*)

Io credo quindi che la condizione dell'impiegato dell'ordine giudiziario in aspettativa, rispetto al Governo, sia identica a quella del magistrato in attività di servizio.

**MELLANA.** Domando la parola.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.** Se ciò non fosse, qual sarebbe stato il senso dell'articolo 99?

L'onorevole Mellana ha trovato una spiegazione ingegnosa; ha detto: l'articolo 99, col quale l'impiegato in aspettativa è assimilato a quello in attività, non si riferisce alla condizione; cioè non vuol dire che si dovrà

considerare l'impiegato in aspettativa come in attività, ma è solo introdotto onde quello facesse numero con questo, per determinare la quota dei funzionari che possono essere ammessi alla Camera.

Se ciò fosse, o signori, i redattori della legge avrebbero peccato contro la logica nell'ordinamento della legge; poichè l'articolo 99 poc'anzi mentovato precede quello che stabilisce il numero degli impiegati che possono sedere nella Camera. Ora egli è evidente che se questa disposizione si riferisse unicamente alla durata dell'impiego, avrebbe dovuto seguire e non precedere l'articolo che fissa il numero degli impiegati.

D'altronde, o signori, qui vi sarebbe una clausola di condizione restrittiva; poichè si tratta di escludere un certo numero di cittadini dalla facoltà di poter far parte del Parlamento. Ora io credo che sui principii di diritto (e me ne appello a tutti i magistrati e giureconsulti che seggono in questo recinto) le clausole restrittive non si devono giammai esagerare, e che, nel dubbio, si debbe dare un'interpretazione nel modo il più largo.

A parer mio adunque, sia che si consideri lo spirito o la lettera della legge, sia che si voglia por mente al modo col quale i vari articoli della medesima sono disposti, chiaro apparisce che gl'impiegati dell'ordine giudiziario i quali avevano acquistato l'inamovibilità quando furono posti in aspettativa, i quali non possono essere rimossi dall'aspettativa o privati del loro grado per semplice volere del Ministero, possono a mente della legge elettorale far parte del Parlamento.

Io penso quindi che sia opportuno di approvare le conclusioni dell'ufficio convalidando l'elezione del signor avvocato Garau a deputato del collegio di Tiesi.

**MIGLIETTI.** A me pare che la disposizione dell'articolo 99 della legge elettorale non possa servire di scorta nella risoluzione della questione che occupa la Camera.

Colla scorta del disposto di questo articolo si risolverà la questione se un magistrato il quale si trovi in aspettativa debba essere considerato impiegato; ma questa non è la questione nostra. Siamo tutti d'accordo che il magistrato è impiegato quantunque si trovi in aspettativa; la questione che dobbiamo risolvere è se quel magistrato che è in aspettativa, e che consideriamo come impiegato, sia magistrato inamovibile.

Per risolvere questa controversia conviene esaminare quale sia l'effetto dell'aspettativa, se questa pone il magistrato in tal condizione che esso non possa dire di conservare il suo posto. Se il medesimo non vi ha più conservato diritto, potrà neanco tenersi per inamovibile, perchè non può essere inamovibile chi non ha posto cui essere addetto. Se per l'incontro la posizione del magistrato in aspettativa fa sì che esso possa in un dato tempo, sia pure col consenso del Governo, riprendere il posto che occupava, incontestabilmente lo riprende nella condizione in cui lo ha lasciato; quindi se lo ripiglia come giudice inamovibile, perchè con tre o più anni di esercizio aveva acquistato l'inamovibilità, sarà magistrato inamovibile.

La questione debbe tanto più essere risolta così a

senso mio, inquantochè l'inamovibilità è garanzia data dallo Statuto ai cittadini, e nell'interpretazione delle questioni che riguardano l'inamovibilità io penso che la Camera debba sempre procedere con larghezza, imperocchè, quanto maggiore è il numero dei giudici inamovibili, tanto più sicura è la garanzia.

Conseguentemente io, senza entrare nella questione se un giudice in aspettativa abbia diritto ad essere riammesso alla sua carica, perchè per questo sarei incompetente, credo però che la questione debba essere risolta esaminando se effettivamente il giudice in aspettativa possa riprendere o no il suo posto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

**VALERIO.** Io ho chiesto la parola come membro del VI ufficio, e come appartenente alla maggioranza del medesimo.

Le ragioni che io volevo arrecare le ha già esposte per me e meglio di me il presidente del Consiglio dei ministri; quindi, per non abusare del tempo della Camera, io mi taccio.

**GALVAGNO.** Io concorro pienamente col deputato Cavour e col deputato Miglietti, quindi rimettendomi alle loro osservazioni non ne aggiungerò che una sola, e la rivolgo specialmente al deputato Pescatore, il quale dall'articolo 99 vuol rimontare all'articolo 98.

Io lo pregherei di fare un passo di più, cioè all'articolo 97, il quale dice: « Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto. »

Se chiunque può essere nominato deputato, si trovi un po' un articolo nella legge che escluda dal Parlamento l'impiegato che era nell'ordine giudiziario inamovibile, e che è collocato in aspettativa!

Ora, se l'articolo 98 ritiene eleggibile un consigliere d'appello dopo tre anni d'esercizio per essere inamovibile, perchè non lo sarà quando fu posto in aspettativa?

Diffatti, o volete che egli sia impiegato, oppure che sia semplice cittadino: nel primo caso, lasciategli la dignità che aveva; si vorrà forse che da consigliere d'Appello, perchè fu posto in aspettativa, sia diventato avvocato fiscale o sostituito avvocato generale? (*ilarità e segni di assenso*)

Ma esso ritiene sempre la sua qualità di consigliere d'Appello, e la ritiene con tutti i suoi accessori ed anche coll'inamovibilità; quindi invocando l'articolo 97 il cavaliere Garau non potrebbe essere escluso dalla Camera sol che avesse perduto i diritti civili.

**MELLANA.** Risponderò innanzitutto al deputato Miglietti. Egli afferma che l'inamovibilità non è un diritto accordato ai membri dell'ordine giudiziario, ma bensì una garanzia dei cittadini, e che perciò dobbiamo procedere con larghezza nell'ammettere questo principio dell'inamovibilità.

Ora non è il tempo di discutere tale ardua controversia. Quale estensione convenga dare alla inamovibilità dei giudici saremo forse fra breve chiamati a discutere.

Per ora mi limito ad osservare all'onorevole Miglietti che la sua osservazione avrebbe un qualche peso ove noi sostenessimo che il giudice rimasto in aspettativa dopo che aveva compiuto il suo triennio di prova dovesse ricominciare una tale prova quando riprendesse l'ufficio di giudice. Ciò non sostengo io, anzi opino che il giudice in aspettativa riprende coll'ufficio la inamovibilità, giacchè ciò è nell'interesse dei cittadini.

E fin qui sono d'accordo coll'onorevole Miglietti, il quale ha detto che l'inamovibilità è una garanzia pei cittadini: ma, finchè l'impiegato è in aspettativa, i cittadini non hanno alcun frutto da quest'uomo che sta a casa sua godendosi parte dello stipendio.

Ora si tratta appunto di vedere se in questo tempo intermedio, durante l'aspettativa, l'impiegato goda del diritto di inamovibilità dato a garanzia dei cittadini. Io dico che non si può credere che la legge voglia conservarla in quel frattempo, mentre è inutile ai cittadini ed effimera per l'impiegato stesso, il quale non può in diritto esigere di essere ricollocato in ufficio.

E qui mi occorre di rispondere a quanto diceva l'onorevole presidente del Consiglio, cioè che un impiegato in funzione può essere promosso, e che per questo il Governo ha un'influenza anche sugli impiegati in attività, e che quindi anche l'impiegato in aspettativa può essere promosso senza che perciò si possa dire dipendente dal Governo. Io dico che vi ha un'altra circostanza, ed è che, non solo un impiegato in aspettativa non può essere migliorato, ma può rimanere eternamente in aspettativa, se la volontà del potere esecutivo non viene a richiamarlo nell'esercizio delle sue funzioni.

Ed a questo proposito torna opportuno di ricordare l'osservazione che faceva l'onorevole Pescatore, cioè: « datemi un'aspettativa condizionata, per cui, dopo un tempo determinato, l'impiegato possa di diritto rientrare all'impiego, ed allora ammetto la vostra assimilazione; » ma finchè questa condizione non esiste, finchè l'impiegato in aspettativa deve dipendere dal beneplacito del Governo, è fuor di dubbio che in tale circostanza esso si trova dipendente assai più degli stessi impiegati amovibili.

Ora vediamo come si ottengano le aspettative.

Si ottengono quando gl'interessi individuali dell'impiegato richiedono che per un dato tempo si allontanino dall'ufficio, oppure quando l'impiegato ha motivo di temere misure più gravi; allora, per transazione, per salvare l'onore, si cerca l'aspettativa. Ora, quando questi interessi individuali sono soddisfatti, quando, dimenticato il passato, l'impiegato cerca di ritornare in impiego, credete voi che esso si trovi in pari condizione, a fronte del potere esecutivo, di quella in cui si trova l'impiegato, il quale è nelle sue funzioni, e che non può essere rimosso che dai suoi giudici ordinari?

Ma l'onorevole presidente del Consiglio diceva: tuttavia è un principio adottato da tutti, che nei casi dubbi si deve andar larghi.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Nelle leggi restrittive.

**MELLANA**. Io ammetto questo principio; ma davanti a un diritto d'individuo e davanti a un gran principio di libertà da qual parte dovremo essere larghi? Io dico che il principio di difendere la libertà dalle influenze governative è un principio assai più alto di quello che sia il diritto di un impiegato in aspettativa; quindi questa larghezza si deve usare a favore della libertà anzichè nell'interesse dell'individuo.

Chiuderò rispondendo a quell'osservazione del presidente del Consiglio, colla quale voleva dedurre che esso essendo il solo fra di noi che abbia preso parte alla compilazione della legge elettorale, si trova più di ogni altro in grado d'interpretare quella legge. A ciò gli osservo che non è sempre il migliore interprete di una legge quello che l'ha fatta. Conosco degli alti magistrati che presero parte alla compilazione dei Codici, e che poi fecero dei testamenti nulli. (*ilarità*)

Io riconosco nella legge elettorale dominare un alto principio di libertà, ed è questo principio che intendo di difendere colla tesi che io sostengo, perchè credo che sia quello che maggiormente la informa, mentre quella si compilava viziata dagli errori commessi in Francia nella legge elettorale; ed io ritengo che fosse pensiero dei nostri legislatori di assicurare il principio di libertà; e questo principio resta assai più assicurato colla tesi che noi sosteniamo, anzi che con quella che viene adottata dalla maggioranza della Commissione.

**BIXIO**. Io prendo atto volentieri della dichiarazione del presidente del Consiglio che il diritto di essere deputato, essendo il più sacro di tutti i diritti, deve essere interpretato largamente e non ristrettivamente, e dopo di ciò dirò poche parole intorno alla vera intelligenza, a senso mio, dell'articolo 99.

A parer mio, l'articolo 99 non è già scritto per determinare chi sia colui il quale può o no avere diritto all'inamovibilità; quest'articolo non ha punto per iscopo di definire se il funzionario in aspettativa possa considerarsi o no amovibile; questa è un'altra questione: la vera questione che nasce dall'articolo 99, confrontato col 98, si è che esso è stato dettato per segnare, rispetto al diritto d'eleggibilità, qual è la vera condizione dell'impiegato amovibile o non amovibile; ha voluto l'articolo 99 che per gl'impiegati amovibili e non amovibili fosse segnata la loro sorte rispetto al diritto dell'eleggibilità.

Or bene, in quest'articolo è detto che ogni funzionario impiegato regio in aspettativa è parificato a quello in attività; dunque la questione è sciolta. O rimane amovibile, ed allora non può essere eletto: o è inamovibile, ed allora è eleggibile, perchè quest'articolo non ha altro scopo che di segnare la condizione dell'impiegato relativamente al sacro diritto dell'eleggibilità. Il sottilizzare adunque, l'esaminare se il funzionario in aspettativa possa ritenersi come amovibile o inamovibile, è una questione teorica *de iure constituendo*, che noi non dobbiamo ora trattare; noi dobbiamo esaminare quest'articolo nel senso per cui è stato dettato; ora il senso del medesimo è, lo ripeto, per fissare i veri diritti all'eleggibilità.

Dichiaro quindi che mi associo al parere manifestato dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Montagnini ha la parola.

**MONTAGNINI.** Avevo chiesto la parola appunto per fare le osservazioni state esposte dall'onorevole Bixio, dimodochè poco mi rimane da aggiungere. Dirò soltanto che la questione a risolversi dipende dal complessivo disposto degli articoli 97, 98 e 99 della legge elettorale...

*Una voce.* E 100...

**MONTAGNINI...** e 100 della legge elettorale.

Dirò che le leggi restrittive, come già osservava l'onorevole presidente del Consiglio, non solamente non si estendono nei casi dubbi, ma è regola di diritto che non si estendano mai in via d'interpretazione, ma debbano prendersi alla lettera; non ammettendosi distinzioni là dove la legge non distingue. Or bene, la è questa una legge restrittiva? Sì; perchè viene a restringere il diritto generale di qualunque cittadino di rappresentare la nazione al Parlamento.

L'articolo 98, col togliere tale diritto ai funzionari dell'ordine giudiziario amovibili, ha voluto mettere un limite alla loro eleggibilità, subordinandola al decorso di quel triennio dopo il quale soltanto restano inamovibili.

Ma quando l'impiegato giudiziario viene posto di suo consenso in aspettativa (e il suo consenso quando è inamovibile è sempre indispensabile), in tal caso in quale condizione si trova? La sua condizione quanto alla eleggibilità non può essere diversa; perchè l'articolo 99 stabilisce che ogni funzionario in aspettativa è assimilato a quello in attività. Dunque se l'impiegato dell'ordine giudiziario in aspettativa è assimilato a quello in attività, non può dirsi mai che sia amovibile.

Riconosco anch'io che egli nel fatto dipenderà in parte dall'arbitrio ministeriale, inquantochè potrà il Ministero riammetterlo più o meno presto all'esercizio della sua carica; ma siccome non potrebbe mai essere congedato senza il suo consenso, vi è ciò che costituisce radicalmente la inamovibilità; val quanto dire che avvi in lui quella inamovibilità che la legge prevede, e la quale gli è conservata nello stesso suo stato di aspettativa. Per conseguenza io lo credo eleggibile.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Pescatore.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PESCATORE.** Io desidero che trionfi, quanto alla persona, l'elezione di cui si tratta, ma credo di dover sostenere prima di tutto un principio che credo giusto. Io dunque, col benigno consenso della Camera, mi permetto di rispondere ai deputati Bixio e Galvagno, ed anche alle cose dette dal signor conte di Cavour. Con ciò crederò di aver risposto anche a quanto disse l'onorevole Montagnini, il quale fece un po' di commento alle parole del presidente del Consiglio.

Osservava il deputato Bixio che la legge all'articolo 99, dichiarando che ogni funzionario in aspettativa è assimilato ai funzionari in attività, ha voluto fissare la

condizione dei funzionari in attività rispetto agli eleggibili ed agli ineleggibili.

Questo io lo nego, perchè è contrario al testo della legge. Se la legge nei precedenti articoli avesse detto: i tali impiegati sono eleggibili, ed i tali altri no; se avesse soggiunto: gli impiegati in aspettativa sono parificati agli impiegati in attività, allora concederei che con questa seconda dichiarazione la legge fissa le condizioni degli impiegati in aspettativa rimpetto alla eleggibilità ed alla ineleggibilità. Ma la legge, signori, non sta in questi termini, la legge si occupa solo degli ineleggibili. La legge dichiara che sono ineleggibili gli impiegati delle tali categorie, e che gl'impiegati ineleggibili delle tali categorie che sono in aspettativa saranno assimilati ai funzionari in attività. Ripeto adunque che l'articolo 99 ha un significato relativo. E rettamente da altri oppositori fu considerata questa disposizione di legge come non applicabile alla nostra questione.

Con molto acume osservava il deputato Galvagno che bisogna risalire sino all'articolo 97, il quale contiene il principio generalissimo, che cioè chiunque è eleggibile, se non è escluso dalla legge; quindi ci invitava a cercare nei seguenti articoli 98 e 99 quale fosse la clausola che dichiara positivamente ineleggibili i funzionari giudiziari in aspettativa. Ho detto appositamente che è molto acuta l'osservazione, e credo che ponga la questione nei suoi veri termini.

Sì, signori, lo confesso, non vi ha nella legge una clausola la quale testualmente escluda dall'eleggibilità i funzionari giudiziari in aspettativa, perchè nessuna delle clausole dell'articolo 98 può applicarsi a questi impiegati. Ma soggiunge: questi impiegati sono esclusi dal principio della legge, che è certamente applicabile.

E qui discendo ad esaminare quanto ha detto il presidente del Consiglio.

Il presidente del Consiglio ha detto ottimamente: la legge non ha creduto che qualunque influenza che potesse esercitare il Governo sui funzionari giudiziari fosse una causa di esclusione, perchè allora avrebbe escluso tutti i magistrati. Infatti il Governo ha facoltà di promuovere a cariche superiori qualunque giudice, tranne il primo presidente della Corte di cassazione.

Questo è vero: ma esaminiamo attentamente il principio della legge. La legge ha distinto tra influenza e influenza, tra potere e potere. Quella influenza che il Governo esercita promuovendo a cariche superiori, non la reputò bastante; ma quell'influenza che il Governo esercita sui giudici, privandoli del loro ufficio, questa influenza la reputò bastante. Perciò si dichiararono ineleggibili i giudici amovibili.

Ora il Governo, rimpetto ai funzionari giudiziari in aspettativa, qual genere d'influenza esercita? Forse la prima soltanto che si ottiene promovendo? No, signori: esercita quella influenza che consiste nella privazione dell'ufficio, perchè se l'aspettativa è illimitata, se il giudice (e questa è l'ipotesi dei miei ragionamenti), se il giudice non può uscire dall'aspettativa per ripigliare la carica senza il consenso del Governo, evidentemente sta

in potere del Governo di privare questo giudice della sua carica, perocchè mantenendolo in aspettativa lo priva continuamente dell'effettività. Esercita dunque quell'influenza che manifestamente costituisce il principio della legge, il principio e la base dell'inamovibilità; dunque il principio della legge è applicabile. Confesso nuovamente che manca il testo, ma non perciò vien meno il principio.

Ora vengo ad esaminare, nel conflitto tra il testo della legge ed il principio, se noi dobbiamo stare al testo od al principio.

L'onorevole Di Cavour ci richiamava ad un assioma di diritto, che cioè le leggi restrittive debbono essere limitate all'espressione materiale, tali leggi debbono ricevere un'interpretazione restrittiva.

Io ammetto formalmente la verità di questo principio, ma mi preoccupo di esaminare se la legge di cui ragioniamo sia una legge restrittiva; qual è la legge restrittiva? Quella che deroga ai principii di ragion comune. Nel diritto costituzionale, in quelle leggi che riguardano la costituzione della rappresentanza nazionale, qual è, signori, il diritto comune? Il diritto comune risulta da tutte quelle regole che hanno per iscopo di dare al paese la rappresentanza la più indipendente rispetto al Governo; dunque la legge la quale esclude gl'impiegati, la legge che cerca di escludere ogni specie d'influenza che il Governo possa esercitare sulla rappresentanza nazionale, appartiene al diritto comune costituzionale. Dunque la legge di cui ragioniamo non è legge restrittiva, non è legge che dobbiamo restringere nei più angusti termini possibili, è la gran ragione, il gran principio della nazionale rappresentanza, è la base dell'indipendenza del Parlamento e delle pubbliche libertà; perciò noi dobbiamo applicarla in tutta la sua estensione, dobbiamo applicarla a tutti quei casi ai quali si può applicare non solamente il testo, ma anche il principio della legge. Dopo ciò, signori, dopo aver reso omaggio ai principii che giova sempre confessare apertamente, io vedrò ben volentieri che sia approvata l'elezione per amor dell'eletto.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Credo dover protestare formalmente contro il principio posto innanzi dall'onorevole Pescatore. Egli ha detto in certo modo che la legge elettorale deve cercare d'allontanare dalla Camera ogni persona che sia sotto l'influenza del Governo; in altri termini soggiunse che la perfezione sarebbe l'esclusione dei pubblici funzionari dal Parlamento. Io protesto altamente contro questo principio, il quale nella sua applicazione produrrebbe molti inconvenienti, e fra gli altri quello di privare questo consesso dei lumi dell'onorevole preopinante. (*ilarità*)

Io penso, lo dico schiettamente, che se vi possono essere inconvenienti che in un Parlamento il numero dei funzionari sia soverchio, non meno dannosa riuscirebbe l'esclusione assoluta dei funzionari dalla rappresentanza nazionale. In ciò l'esempio dell'Inghilterra è da preferirsi a quello del Belgio; ed io credo che noi possiamo

altamente congratularci che quando si fece la nostra legge elettorale gli autori di essa non cedettero alla pressione dell'opinione pubblica che in allora, a cagione degli inconvenienti risultati in Francia dal numero soverchio degli impiegati, spingeva all'esclusione totale di essi. Osserverò ancora che nel Belgio sono avverse alla medesima ora molte persone che le erano favorevoli nel 1848; perchè l'esperienza ha dimostrato evidentemente che l'allontanamento assoluto di tutti gl'impiegati, di tutti gli uomini pratici dell'amministrazione, di tutti i magistrati, reca gravi inconvenienti nell'andamento delle cose legislative.

L'onorevole Pescatore disse: il principio è l'esclusione dell'impiegato; siete voi che volete restringerlo; non così ha proceduto la legge elettorale.

Io faccio notare che questa legge, come diceva il deputato Galvagno, nell'articolo 97 proclama il principio generale che tutti possono essere nominati deputati; principio altamente liberale che penso non si trovi in nessun'altra legislazione di questo emisfero; quindi all'articolo 98 stabilisce la restrizione: non dice, come principio generale, che i funzionari non potranno essere eletti, salvo alcune eccezioni; l'eleggibilità dei funzionari è racchiusa nell'articolo 97, fa parte del principio generale.

La legge ammette tutti i funzionari, ne esclude solo una parte: quindi l'esclusione di certe categorie di essi è veramente una clausola restrittiva del principio generale liberale che informa la nostra legge fondamentale, in virtù del quale è proclamata la eleggibilità di tutti i cittadini dello Stato.

Io credo dunque che la Camera, votando nel senso che gli impiegati dell'ordine giudiziario in aspettativa potranno essere ammessi al Parlamento, darà una nuova consacrazione al principio liberale largo, il quale informa la nostra legge elettorale. (*Movimento di approvazione a destra*)

**VALERIO**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare.

*Voci*. Ai voti! ai voti!

**VALERIO**. Sarò brevissimo. Se io era lieto poc'anzi di essere in perfetto accordo coll'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, non lo sono più adesso che egli chiama illiberale il principio per cui gl'impiegati non potessero essere ammessi nel Parlamento.

A parer mio questa disposizione sarebbe anzi liberalissima, e vado convinto che, il Belgio, ben lungi dal lamentarsene, la leva al cielo ogni giorno perchè ne ritrasse salutevoli effetti.

Diffatti noi veggiamo in quel paese le idee pratiche di libertà applicarsi con franchezza e securtà sempre più crescente, e pigliare via via più profonde radici, in guisa che io non dubito di asserire che il Belgio deve le ottime prove di libertà che esso fa in grandissima parte a questa esclusione degli impiegati dalla nazionale rappresentanza.

A tale proposito, affinchè le mie parole non vengano male interpretate, soggiungerò che, ove il principio che

io propugno fosse adottato, la Legislatura non verrebbe privata dei lumi di coloro che nelle amministrazioni della finanza, della giustizia, ecc., avessero acquistato maggiori cognizioni che non gli altri cittadini: i ministri hanno, presso tutte le Costituzioni, il diritto di chiamare nel seno del Parlamento commissari regi quanti e quante volte lo stimino opportuno, cosicchè potrebbero secondo la natura delle leggi intervenire alle Camere quei migliori e più distinti impiegati che si ritenessero più atti a spargere luce nelle discussioni; così operando non si porrebbe troppo spesso alla tortura il cuore del cittadino, ponendolo nella dura alternativa o di ledere il proprio interesse o di mancare alla propria coscienza. (*Movimenti di ilarità al banco dei ministri*) Lotta questa assai malagevole, ed a cui bisogna, il meno che sia possibile, esporre la fragile umana natura. (*Segni d'assen- timento a destra*)

Non debbo però tacere che quando domandai la facoltà di parlare non prevedeva che il signor presidente del Consiglio dei ministri avrebbe portato il dibattito sopra una così grande questione.

Ciò premesso, dirò perchè ho domandato la parola; fu per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Mel- lana e dell'onorevole Pescatore i quali parevano quasi dire che l'interpretazione da essi data all'articolo 99 della legge elettorale fosse la più liberale, e dovesse ritenersi illiberale quella messa in campo dall'onore- vole presidente del Consiglio dei ministri, e che io so- stenni nel seno dell'ufficio VI a cui ho l'onore di ap- partenere.

Io affermo che non è illiberale nelle sue conseguenze quest'ultima interpretazione. Diffatti io domando: è più indipendente davanti al potere un consigliere di Appello

in aspettativa di quello che lo sia un consigliere di Stato, un militare in attività di servizio od un primo ufficiale del Ministero?

Certamente voi non mi direte di sì; tutto al più sog- giungerete che sono tutti egualmente dipendenti rim- petto al potere. Ora io dico che quando non fossero am- messi i consiglieri d'Appello in aspettativa, i quali, come disse benissimo il presidente del Consiglio dei mi- nistri, sono annoverati fra gl'impiegati e contribuiscono a comporre il numero di questi che è ammesso nella Camera, l'esperienza di dieci anni ci ha chiarito che noi vedremmo presto riempito questo vuoto da altri ono- revoli funzionari appartenenti alle categorie a cui dianzi accennava.

Ora io, senza voler far torto a nessuno, dichiaro rici- samente che, a parer mio, un consigliere d'Appello ina- movibile in istato di aspettativa è tanto indipendente rimpetto al potere quanto i consiglieri di Stato, i primi ufficiali del Ministero ed i militari in attività di servi- zio, e perciò vi invito a sancire col vostro voto la deli- berazione dell'ufficio VI.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni dell'uffi- cio VI per la convalidazione dell'elezione del consi- gliere Garau a deputato del collegio di Tiesi.

(Sono approvate.)

La seduta è levata alle 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

Continuazione della verificaione dei poteri.